

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

n. 44

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 13 al 19 settembre 2007)

INDICE

CAPELLI: su un liceo di Brescia (4-00796) (risp. BASTICO, <i>vice ministro della pubblica istruzione</i>)	Pag. 1643	sulla richiesta di interventi perequativi nella pubblica amministrazione (4-01224) (risp. NICOLAIS, <i>ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione</i>)	Pag. 1661
CARRARA: sul paese di San Pellegrino Terme (4-00298) (risp. MAZZONIS, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali</i>)	1646	FILIPPI ed altri: su alcuni lavoratori di Livorno esposti all'amianto (4-01535) (risp. DAMIANO, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	1663
CICCANTI: sulle procedure di assunzione dell'incarico di docente (4-00450) (risp. BASTICO, <i>vice ministro della pubblica istruzione</i>)	1649	FLUTTERO, SAPORITO: su alcuni incarichi dirigenziali nell'amministrazione scolastica (4-01635) (risp. BASTICO, <i>vice ministro della pubblica istruzione</i>)	1665
CUTRUFO, PISTORIO: sull'utilizzo del combustibile <i>petcoke</i> nel petrolchimico di Gela (4-02124) (risp. PECORARO SCANIO, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	1650	GIAMBRONE: sulla costruzione del collegamento ferroviario tra Palermo e l'aeroporto Falcone-Borsellino (4-00351) (risp. DI PIETRO, <i>ministro delle infrastrutture</i>)	1668
DE PETRIS: sull'inquinamento provocato da un'impresa in provincia di Latina (4-00701) (risp. PECORARO SCANIO, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	1655	MARTONE: sulla costruzione di un impianto di termovalorizzazione ad Ottana (Nuoro) (4-00434) (risp. PECORARO SCANIO, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	1674
DI SIENA: sulle misure di stabilizzazione del personale precario (4-02493) (risp. DANIELI, <i>vice ministro degli affari esteri</i>)	1658	PIGNEDOLI: su atti vandalici contro un cimitero di guerra in Germania (4-02158) (risp. CRUCIANELLI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	1678
EUFEMI: sulle delegazioni sindacali relative ai dirigenti contrattualizzati (4-00468) (risp. NICOLAIS, <i>ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione</i>)	1660		

PISA: su un'integrazione dello stipendio del personale della difesa (4-00353) (risp. *PARISI, ministro della difesa*)
Pag. 1681

RAME: sul futuro di alcune scuole italiane in Brasile (4-01984) (risp. *DI SANTO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)
1683

STIFFONI: sul passante di Mestre (4-02221) (risp. *DI PIETRO, ministro delle infrastrutture*)
Pag. 1684

ZUCCHERINI: sugli scarichi a mare di rifiuti dalle navi (4-00048) (risp. *PECORARO SCANIO, ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)
1686

CAPELLI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Risulta all'interrogante che:

il Preside del Liceo Scientifico Calini di Brescia, per quanto consta, obbligava due docenti dello stesso Istituto a svolgere le lezioni presso il Centro Sportivo San Filippo piuttosto che nella sede scolastica;

lo stesso Preside di fronte ad un rifiuto dei due docenti, a quanto consta, li sospendeva cautelativamente per 10 giorni, adducendo come ragione di tale provvedimento la non osservanza dell'art. 5 della legge 7 febbraio 1958, n. 8;

considerato che la carenza degli impianti scolastici non può essere risolta obbligando docenti e studenti a svolgere lezioni spostandoli dall'Istituto con l'utilizzo di autobus, svilendo così la funzione educativa dei docenti e caricandoli di responsabilità non dovute istituzionalmente,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno disporre un'immediata ispezione al Liceo Scientifico Calini per accertare la dinamica dei fatti descritti e l'attuale situazione organizzativa dell'Istituto;

quali provvedimenti si intendano adottare al fine di evitare il ripetersi di analoghe, a giudizio dell'interrogante, disdicevoli situazioni.

(4-00796)

(26 ottobre 2006)

RISPOSTA. – Con riferimento alla interrogazione parlamentare riguardante la sospensione di due docenti di educazione fisica del Liceo scientifico «Calini» di Brescia, a seguito del rifiuto dei medesimi di svolgere le lezioni presso un Centro sportivo lontano dalla sede scolastica, si comunica quanto riferito dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.

L'edificio che ospita il Liceo in parola è collocato nel centro storico della città, ha una sua identità consolidata nel tempo, propone un'offerta formativa che lega la cultura della tradizione scolastica con la modernità ed è una realtà scolastica che si apre sul territorio. Le strutture presenti non sono però sufficienti per svolgere in modo adeguato le lezioni di educazione fisica e si è quindi cercato di reperire ulteriori spazi presso l'ampio ed attrezzato centro sportivo San Filippo sul quale il Dipartimento di Educazione fisica presso il Consiglio d'Istituto ha sempre espresso un favorevole giudizio tecnico.

Lo stesso Piano dell'Offerta Formativa del Liceo, per l'anno scolastico 2006/2007, riporta, alla voce «Impianti Sportivi», la seguente descrizione:

«Nell'Istituto vi sono due palestre per le lezioni di Educazione Fisica e per l'attività sportiva complementare... Le lezioni curricolari vengono altresì svolte presso il centro sportivo S. Filippo tramite un trasporto in pullman organizzato dalla Scuola».

Il Verbale del Consiglio d'Istituto n. 18 del 15/06/2006, al punto 6 «Lezioni di Educazione Fisica: luogo di effettuazione e orario settimanale», recita testualmente: «... visto il P.O.F., viste le strutture esistenti presso il Liceo "Calini" destinate all'insegnamento dell'Educazione Fisica delibera che a partire da settembre 2006 per cinque mattine, le lezioni di educazione fisica si svolgano presso il Centro San Filippo».

«Le lezioni della prima ora dell'orario giornaliero (ore 8.00) inizieranno presso il Centro San Filippo dove gli studenti si recheranno direttamente. Le lezioni relative all'ultima ora dell'orario giornaliero termineranno presso il Centro San Filippo da cui gli studenti rientreranno alle proprie abitazioni. Durante le ore intermedie, l'andata al Centro San Filippo e il ritorno all'Istituto avverrà con autobus di tipo urbano fornito dal Centro San Filippo e gli studenti saranno accompagnati da un insegnante. La delibera è approvata all'unanimità».

Alla luce di quanto disposto dagli organi collegiali, l'organizzazione dell'orario delle lezioni settimanali di Educazione fisica prevede, per una pari opportunità di tutti gli studenti di fruire dei vantaggi delle strutture a disposizione della scuola, una turnazione quadrimestrale delle classi nell'utilizzo delle palestre esterne, anche al fine di ridurre i disagi di uno spostamento o comunque di programmare le attività in modo che le stesse siano adeguate alla diversa funzionalità delle strutture sportive.

Per poter realizzare un servizio così articolato, in modo da evitare palestre affollate o impegni curricolari pomeridiani, nel pieno rispetto della delibera del Consiglio d'Istituto, tutti i docenti di Educazione fisica sono tenuti a svolgere alcune unità didattiche presso le palestre esterne (in tal modo sono a disposizione, per 61 classi, in totale 4 palestre, 2 interne e due esterne).

Il sistema organizzativo, inoltre, sia al fine di favorire un risparmio per quanto riguarda le spese sostenute dalla Provincia, sia per garantire una opportuna vigilanza sulle classi impegnate nella struttura esterna, dispone la compresenza di due classi nello svolgimento delle unità di lezione presso il Centro e durante il trasporto nelle ore intermedie.

La suddetta organizzazione, portata avanti ormai da molti anni dal Dipartimento di Educazione fisica del Liceo «Calini», è fortemente messa in crisi se viene a mancare la compresenza delle due classi e quindi, per l'anno scolastico appena terminato, è stata prevista la struttura esterna come da delibera e che tutti i docenti di Educazione fisica, secondo il proprio orario di servizio per alcune loro classi, dovevano recarsi al Centro sportivo, in modo tale che nessun docente avrebbe svolto tutte le lezioni all'interno dell'Istituto e nessuno tutte all'esterno.

I due docenti in questione hanno assunto una forte opposizione a svolgere le lezioni nella struttura esterna all'inizio dell'anno scolastico, quando già la macchina organizzativa era partita, mentre negli anni precedenti avevano regolarmente svolto alcune unità didattiche presso la struttura esterna.

Il rifiuto reiterato dei docenti di condurre le classi al Centro sportivo, trattenendo in sede le classi destinate alle palestre esterne, ha posto seriamente in difficoltà l'organizzazione delle lezioni di Educazione fisica: infatti è venuta a mancare la compresenza delle classi presso il Centro esterno, con grave diminuzione della vigilanza dei ragazzi all'esterno dell'Istituto e durante il trasporto (si è dovuto provvedere con l'impiego dei collaboratori scolastici o con il coinvolgimento diretto del Capo d'Istituto); si sono create disfunzioni nella circolazione delle informazioni presso le classi e le famiglie poiché si sovrapponevano le comunicazioni ufficiali della scuola con quelle illegittime e personali dei docenti; si sono verificati forti momenti di tensione con gli altri docenti di Educazione fisica, che utilizzando, come da programma, gli spazi interni si vedevano pressati da classi e docenti destinati alle palestre esterne; l'attività di Educazione fisica, disciplina fortemente orientata ad attività motoria, si trasformava per alcune classi in didattica teorica con utilizzo dell'aula degli audiovisivi oppure di laboratori di informatica; si è diffuso un pesante disagio presso gli studenti, che cominciavano a protestare nel vedere ricondurre l'attività fisica a lezione d'aula.

Il tentativo immediato del Dirigente scolastico di chiarire con i due docenti la situazione, sia sul piano formale che sostanziale, non è andato a buon fine: i docenti, infatti, non solo non si preoccupavano di adempiere a quanto previsto dalle disposizioni di servizio, ma cercavano di dare una connotazione pubblica e politica al loro rifiuto diffondendo presso le famiglie o inviando al giornale locale un documento che non solo riportava le loro ragioni della protesta, ma anche inviti alla disobbedienza con forte discredito dell'immagine della scuola.

Il Dirigente scolastico, non riuscendo a trovare alcun punto di accordo con i docenti, ha trasmesso all'Ufficio scolastico provinciale di Brescia, per i successivi adempimenti di competenza, ai sensi dell'articolo 492 e seguenti del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la relazione sugli addebiti nei confronti dei due docenti, per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione e per gravi negligenze in servizio, e non ottemperanza agli obblighi di lavoro, secondo il disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 26 del CCNL 2002/2005.

Dal momento che anche al ricevimento della Comunicazione dell'Ufficio suddetto, in data 9 ottobre 2006, di avviamento a loro carico di un procedimento disciplinare con formale contestazione di addebiti, il comportamento dei docenti non recedeva dal rifiuto di condurre le classi destinate al centro San Filippo, il Dirigente scolastico ha esperito un ulteriore tentativo, favorendo un colloquio dei due professori con il Presidente del Consiglio d'Istituto della scuola, senza peraltro pervenire ad un esito positivo.

Alzandosi il clima di tensione nella scuola, il Dirigente scolastico ha ritenuto di dover avviare il procedimento previsto dal comma 4, articolo 506, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 «sospensione cautelare per ragioni di particolare urgenza», ed ha convocato in seduta straordinaria il collegio dei docenti per l'acquisizione del parere, anche con l'auspicio che, in quella sede, i docenti desistessero dal loro comportamento. Così non è stato e, visto che la maggioranza assoluta del Collegio era favorevole alla sospensione cautelare, per ragioni di particolare urgenza, il Dirigente scolastico ha emesso il provvedimento di sospensione a partire dal giorno 18 ottobre 2006, salvo convalida da parte dell'ufficio competente cui i provvedimenti stessi di sospensione venivano immediatamente comunicati.

L'Ufficio regionale ha pertanto disposto in data 19 ottobre 2006, la convalida dei provvedimenti di sospensione cautelare per i due docenti, sino a conclusione del procedimento disciplinare attivato.

Si sottolinea che anche per l'anno scolastico 2007/2008 il Piano dell'Offerta Formativa, adottato dal Consiglio d'Istituto, non ritenendo sufficiente l'utilizzo delle due palestre interne per un efficace svolgimento dei corsi di Educazione fisica, ha identificato nel Centro San Filippo la struttura esterna: pertanto, è stata confermata l'organizzazione delle lezioni già descritta.

Si comunica, infine, che i procedimenti disciplinari attivati nei confronti dei professori in parola si sono conclusi a seguito del parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione – Consiglio di disciplina per il personale docente, con l'irrogazione ad entrambi, da parte del Dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di Brescia, della sanzione disciplinare della sospensione dall'insegnamento per mesi tre.

Il Vice Ministro della pubblica istruzione

BASTICO

(13 settembre 2007)

CARRARA. – *Ai Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio, dei beni e delle attività culturali, delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

il paese bergamasco di San Pellegrino Terme sito nella Valle Brembana, che dall'inizio del novecento fino agli anni '50 ha goduto, turisticamente, di fama internazionale grazie alle sue acque termali, al Grand Hotel e al Casinò, è oggi gravemente decaduto;

per ovviare a questo problema e cercare di risollevarne l'intera valle che va degradando di anno in anno, occorrono interventi strutturali urgenti;

nell'ambito di un intervento di riqualificazione e risanamento dell'area si rende necessario il raddoppio dell'Almé-Dalmine e lo snellimento della strada statale della valle evitando, dove possibile, i centri urbani, con rotoatorie al posto di semafori o anche piccole tangenziali;

la difficile circolazione ha costretto molte ditte a spostare le loro sedi in pianura, e le stazioni turistiche estive e invernali hanno perso molta parte della clientela che non accetta più di impiegare tante ore di viaggio per fare al massimo 50 chilometri, sarebbe dunque auspicabile un collegamento ferroviario o di metropolitana leggera per alleggerire il traffico;

l'attività termale e alberghiera di San Pellegrino Terme è ad oggi quasi inesistente, anche se è ben nota la qualità dell'acqua che insigni idrologi vantano, anche con nuove indicazioni terapeutiche;

San Pellegrino ospita un bellissimo Casinò, che attualmente non è funzionante, proprio per questo gli italiani che vogliono giocare si recano nelle vicinissime Svizzera, Slovenia, Croazia e Austria, portando all'estero l'indotto economico che potrebbe rilanciare la Valle Brembana;

la funicolare che porta in località Vetta necessita di essere recuperata e rivalorizzata, così come le stazioni sciistiche della Valle Brembana, che andrebbero sostenute con contributi pubblici, così come avviene in Alto Adige e Valle d'Aosta,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario intervenire con i provvedimenti più opportuni al fine del rilancio turistico-termale della città di San Pellegrino, nonché del recupero del suo prezioso ed unico patrimonio storico-artistico-culturale con particolare riguardo allo stile *liberty*, ed al fine della valorizzazione delle risorse ambientali, unitamente alla riqualificazione della viabilità.

(4-00298)

(13 luglio 2006)

RISPOSTA. – Il centro abitato di San Pellegrino Terme e l'area immediatamente circostante sono attualmente oggetto di uno studio di fattibilità per la realizzazione di un Piano integrato di intervento.

Il Piano prevede, insieme alla ridestinazione dell'area dove giacciono due insediamenti industriali moderni per l'imbottigliamento dell'acqua sorgiva, la riqualificazione delle emergenze architettoniche storico-artistiche presenti nella cittadina (in particolare Grand Hotel, Casinò ed Hotel Terme e Stabilimento bagni e cure termali), oltre al recupero della tratta di funicolare San Pellegrino – località Vetta, di un impianto alberghiero ad essa adiacente (Hotel Vetta) e di un nucleo abitato collocato lungo i rilievi retrostanti l'impianto industriale moderno (località Paradiso).

Lo studio di fattibilità contempla tre differenti Piani attuativi (pubblica amministrazione relativo al comparto 1; pubblica amministrazione relativo al comparto 2; pubblica amministrazione relativo al comparto 3).

Il comparto 1 riguarda il Casinò municipale – attualmente in corso di restauro – con annesso l'Hotel Terme, lo storico Stabilimento bagni e cure termali ed il settore industriale moderno. L'area industriale è oggetto degli interventi più impegnativi, di vera e propria riqualificazione, consistenti nella realizzazione di un complesso di edifici a destinazione commerciale e direzionale, residenziale (anche per studenti), ricettivo-polifunzionale ed alberghiera. Per l'area a carattere storico artistico, vincolata per la maggior

parte ai sensi della Parte seconda del decreto legislativo 42/04 (il Casinò municipale risulta vincolato con decreto ministeriale del 19 aprile 1975), sono previsti invece interventi di natura conservativa.

Il comparto 2 comprende l'area del Grand Hotel, vincolato con decreto ministeriale del 21 maggio 1984, per il quale è stato programmato il restauro conservativo oltre alla realizzazione di alcune aree di parcheggio ad esso adiacenti.

Il comparto 3 interessa la linea funicolare San Pellegrino – località Vetta e l'adiacente Hotel Vetta, per i quali sono previsti rispettivamente il ripristino e il potenziamento della ricettività. Il comparto interessa, inoltre, la località Paradiso oggetto di un piano di lottizzazione a carattere piuttosto estensivo, in abbinamento alla riqualificazione del gruppo di fabbricati esistenti di natura residenziale.

Si fa presente che l'ambito del descritto Piano integrato di intervento comprende, per buona parte, un'area sottoposta alle disposizioni della Parte terza del decreto legislativo 42/2004. In particolare, i comparti 1 e 2 riguardano, in parte, un'area vincolata *ex lege* 1497/1939 con decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico del 30 marzo 1954 ed, in parte, un'area ricadente nella fattispecie dell'articolo 142 del decreto legislativo 42/2004, come fascia di rispetto del fiume Brembo (comma 1, lettera c)). Il comparto 3 invece, limitatamente alla località Paradiso, comprende sia l'area di rispetto del Rio Burlesca (o Bujone o Bertenga) sia una parte di territorio boschivo tutelato ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera g).

Tali condizioni, verificabili presso il sistema informativo beni ambientali della Regione Lombardia, rendono necessario, per interventi come quelli proposti, il rilascio di una autorizzazione paesaggistica dall'ente preposto, atto autonomo propedeutico a qualsiasi operazione urbanistico edilizia.

Pertanto, in considerazione del valore paesaggistico ed architettonico dell'area, il sito di San Pellegrino Terme è oggetto di un monitoraggio continuo da parte degli organi di tutela, in relazione agli interventi sui beni monumentali ed sulle aree vincolate ed alla verifica di legittimità delle autorizzazioni paesaggistiche.

Per quanto attiene invece alle considerazioni dell'interrogante circa il rilancio turistico della cittadina e la riqualificazione infrastrutturale delle vie di comunicazione, si fa presente che un corretto utilizzo delle risorse presenti sul territorio ed una loro valorizzazione adeguata, regolata e guidata dal controllo degli organi territoriali preposti alla tutela costituiscono un evidente incentivo al recupero globale dell'area ed all'auspicato rilancio turistico ed economico.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

MAZZONIS

(11 settembre 2007)

CICCANTI. – *Al Ministro dell'istruzione.* – Premesso che:

l'attuale Regolamento in vigore per le supplenze annuali del corpo docente prevede che il docente possa rinunciare ad un incarico di supplenza assunto per accettarne un altro, purché più vantaggioso;

normalmente viene inteso come «più vantaggioso» quell'incarico di supplenza che prevede una nomina per un arco di tempo più lungo rispetto a quello previsto dall'incarico cui il docente intende rinunciare, perché si presume più remunerativo in termini economici e di punteggio di servizio,

si chiede di sapere:

se si intenda derogare a tali previsioni regolamentari, esplicitando con provvedimento *ad hoc* che il criterio del vantaggio debba essere ampliato contemplando, come «più vantaggiose», anche quelle proposte di supplenza avanzate agli aspiranti inclusi nelle graduatorie d'Istituto da parte delle scuole italiane all'estero, concedendo a quei docenti che avessero nel frattempo accettato, ed avessero in corso un incarico di supplenza in Italia, di rinunciarvi per accettare proposte provenienti da scuole italiane all'estero, più vantaggiose senz'altro in termini di remunerazione economica.

(4-00450)

(1° settembre 2006)

RISPOSTA. – Si premette che le disposizioni impartite da questa amministrazione con decreto ministeriale del 13 giugno 2007, con il quale è stato adottato il «Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124», operano esclusivamente nell'ambito del sistema di reclutamento delle scuole statali sul territorio nazionale.

L'articolo 8 del suddetto regolamento prevede, per le supplenze conferite sulla base delle graduatorie ad esaurimento, che l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per tutte le graduatorie di insegnamento, sia sulla base o delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, relativamente a tutto l'anno scolastico in corso. Per le supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipologia di supplenza conferita sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che delle graduatorie di istituto, per l'anno scolastico in corso.

I docenti che non siano già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre hanno la facoltà, nel periodo dell'anno scolastico che va fino al 30 aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre.

I docenti in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto hanno comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie ad esaurimento.

Per le scuole italiane statali all'estero provvede il Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 625 del testo unico delle leggi in materia di istruzione di cui al decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, con proprie autonome disposizioni.

Considerate le diverse modalità e tempi che disciplinano i due separati sistemi di reclutamento, le rispettive prescrizioni operano all'interno di ciascun sistema e ciò, a parere di questo Ministero, rende possibile, in pratica, rinunciare ad una supplenza conferita per le scuole metropolitane per accettarne altra su scuola all'estero, fatti salvi gli effetti sanzionatori previsti, nel caso, dal sistema nazionale e, cioè, l'impossibilità di conseguire altra supplenza nel medesimo anno scolastico nelle scuole italiane.

Il Vice Ministro della pubblica istruzione

BASTICO

(13 settembre 2007)

CUTRUFO, PISTORIO. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Risultando agli interpellanti che:

nel comune di Gela (in provincia di Caltanissetta) esiste un arcipelago di 28 «isole» e di 6 «aree attrezzate» che si estende per il totale di una superficie di 5.000 chilometri quadrati e che si affaccia su una porzione di mare di circa 46 chilometri. A collegare terra e mare è disposto un pontile con diga lungo circa 2.900 metri e largo 10 metri e che consente l'attracco di anche sei petroliere simultaneamente; un sistema di boe, a 5.400 metri dalla costa, è riservato a navi fino a 80.000 tonnellate;

su queste «isole» si sviluppano impianti di produzione di cloro, soda, dicloretano, di stoccaggio di concimi complessi, di raffinazione del petrolio ed alcuni giacciono dismessi e in attesa di bonifica;

una barriera fisica in cemento-bentonite, per una lunghezza di circa 3000 metri, lo mette in minima e scarsa parte in sicurezza;

i dati relativi al monitoraggio idrochimico della falda, infatti, evidenziano la non efficacia dell'intervento adottato, in quanto viene riscontrata una concentrazione di arsenico pari a 25.000 volte la concentrazione limite accettabile indicata dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

la situazione non appare migliore sulle «Isole»;

a quanto consta agli interpellanti, dai risultati analitici delle campagne di monitoraggio delle acque di falda, si rilevano presso queste superamenti giudicati rilevanti, secondo le Tabelle del predetto decreto legislativo, per arsenico, mercurio, nichel, cadmio, benzene, e cloruro di vinile. È presente anche una diffusa contaminazione da composti alifatici clorurati cancerogeni;

contigui ad alcune di queste «isole», vi sono campi adibiti ad uso agricolo, dove sono insediate cascine ad abitazione ed aree di libero accesso ed in cui le concentrazioni dei singoli parametri chimici corrispondono o sono simili alle caratteristiche chimiche delle acque di falda;

a quanto consta agli interpellanti, da uno studio epidemiologico descrittivo condotto nell'area geografica in questione, sono stati rilevati significativi eccessi di rischio rispettivamente dell'80%, del 30% e del 10% in caso di patologie come la labiopalatoschisi, i difetti dei setti cardiaci e le malformazioni totali. Sono stati messi, inoltre, in evidenza numerosi eccessi di prevalenza di malformazioni congenite;

si tratta di un territorio dichiarato dal Consiglio dei Ministri (con delibera del 30 novembre 1990) «Area di elevato rischio di crisi ambientale» e che si trova al centro della splendida Sicilia;

non è, dunque, un'area perimetrica lontana dai centri urbani, ma, viceversa, ricade nel territorio del comune di Gela (Caltanissetta), la cui «vita» ed «esistenza» non è balzata agli onori della cronaca in quanto primo insediamento del popolo greco nella penisola, ma piuttosto perché luogo di violenza ambientale e oltraggio del diritto alla salute dei cittadini;

ad aggravare questa situazione di grave inquinamento ambientale sono intervenute, a giudizio degli interpellanti, le disposizioni normative che modificano il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, che introducevano la novità, in deroga a tale regime, di consentire l'uso del *petcoke* nell'ambito del luogo di produzione per alimentare impianti di combustione;

con le nuove disposizioni, il limite delle emissioni inquinanti in atmosfera veniva portato ad un livello pari a cinque volte quello previsto per gli inceneritori;

l'esigenza dell'innovazione normativa sembra sia stata fondata anche dal fatto che nei citati impianti di Gela, che appartengono all'ENI-Agip, veniva adottata la tecnica più evoluta che permetteva una combustione ambientalmente sicura di *petcoke*;

tale tecnica, sistema SNOX, in realtà ha dimostrato di non risolvere adeguatamente il problema dell'emissione dei metalli, che costituiscono un pericoloso ed insidioso effetto collaterale dell'utilizzo del *petcoke*;

nella fase di conversione in legge del predetto decreto, il Governo esprimeva orientamento favorevole rispetto ad un ordine del giorno che, ad onta dell'ampia formulazione e dunque della universale applicazione sul territorio nazionale delle nuove disposizioni, delimitava l'ambito di applicazione delle medesime misure esclusivamente alla realtà industriale del petrolchimico di Gela;

a quanto consta, la giustificazione di fondo a questa vera e propria *lex specialis* risiedeva nel fatto che, a seguito dell'intervento della magistratura che aveva messo sotto sequestro gli impianti di stoccaggio del *petcoke*, l'ENI-Agip aveva sospeso l'attività di tutto l'impianto e ne minacciava la chiusura definitiva per ragioni di antieconomicità gestionale;

ciò avrebbe provocato la conseguente perdita di migliaia di posti di lavoro e il relativo impoverimento, o peggio annichilimento, delle attività dell'indotto che insistono sul territorio;

tale possibile decisione suonò quasi come un ricatto, che inevitabilmente condizionò le realtà sociali e politiche, locali e nazionali, che si opposero con forza alla chiusura degli impianti;

il Parlamento deliberò dunque, a giudizio degli interpellanti, senza operare il giusto bilanciamento e contemperamento degli interessi a confronto, in quanto derogò all'essenziale, e gerarchicamente superiore, diritto alla salute (garantito dalla Costituzione, all'art. 2, anzitutto, e successivamente nello specifico articolo 32) subordinandolo a quello del lavoro e dello sviluppo economico, indicati solo nei successivi articoli che compongono il Titolo III della Costituzione stessa;

a ciò si aggiunga anche il fatto che, proprio nel 2000, il bilancio di esercizio dell'ENI-Agip aveva registrato un avanzo netto di 14.000 miliardi di lire e, proprio per questo, si era avviata la stagione della sua privatizzazione;

rimane da constatare, dunque, che in Italia ben sei centrali termoelettriche su sette funzionano a gas, con impatti e ripercussioni ambientali assai meno dannosi, mentre non appare chiaro per quale motivo la sola città di Gela dovrebbe essere esclusa da tale possibilità, dal momento che una siffatta conversione dell'impianto potrebbe essere immediatamente realizzata,

si chiede di conoscere:

quali provvedimenti i Ministri in indirizzo, ciascuno per le competenze di riferimento, intendano adottare in ordine alle seguenti materie:

un eventuale intervento, come proprietà dell'azionariato ENI, al fine di eliminare del tutto l'utilizzazione del *petcoke* come combustibile per il funzionamento della centrale termoelettrica dell'impianto petrolchimico dell'Eni-Agip di Gela;

adozione di tecnologie più moderne di alimentazione della predetta centrale, quali ad esempio la Eny Slurry Technology (EST) oppure la Gas To Liquid (GTL), già utilizzate dall'ENI in altri suoi impianti e che non registrano incidenze nefaste sul piano ambientale e su quello sanitario;

eventuale abrogazione, attraverso gli atti di specifica competenza, delle norme contenute nel decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22 e dei comportamenti assunti dal Governo, nel rispetto delle indicazioni espresse dal Parlamento, con l'approvazione di apposito ordine del giorno, ripristinando così la condizione di pari dignità dei cittadini di Gela nei confronti di tutti gli altri cittadini italiani;

procedere ad un piano di risanamento ambientale del territorio devastato dalla presenza del complesso petrolchimico, con il certo consenso di tutti i soggetti, territoriali e non, sensibili alla tutela dei valori primari dell'ambiente e della salute.

(4-02124)

(7 giugno 2007)

RISPOSTA. – In merito, il Ministero non può che condividere le impostazioni di forma e le analisi politiche che sono state evidenziate nell'atto di sindacato ispettivo cui si risponde.

Come ricordato nel testo dell'interrogazione, questo scarto di lavorazione è stato elevato dal decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, a rango di

combustibile solo ed esclusivamente con l'intento di evitare conseguenze sociali determinate dall'intervento della magistratura, pur dovuto, in riferimento alle pratiche di gestione del residuo (*petcoke*) da parte dell'azienda proprietaria degli impianti. Va però evidenziato come tale provvedimento sarebbe opportuno fosse accompagnato da un più ampio coinvolgimento delle istituzioni nazionali e locali, dei soggetti economici coinvolti e dei sindacati, al fine di evitare il ripetersi di incresciose tensioni sociali, come quelle che hanno ispirato l'intervento di cui si chiede la revisione.

È intenzione del Ministro aprire un tavolo di lavoro scientifico, che consenta di verificare gli effetti dovuti all'uso del *pet-coke*, ciò al fine di garantire il rispetto della salute dentro e fuori gli impianti, nonché la corretta interpretazione delle normative europee in merito alla definizione di «combustibile» e «rifiuto»; tutto ciò, per riaprire le trattative specifiche, con tutti gli organi interessati. A tal fine sono già stati presi proficui contatti con la proprietà del petrolchimico che ha accettato di partecipare a tale lavoro per dare il suo contributo e accettarne le soluzioni.

Per quanto attiene agli interventi di bonifica dell'area industriale in oggetto, già inclusa tra quelle ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi della legge n. 426 del 1998, il Ministero ha concordato con le autorità regionali quattro linee di intervento prioritario che riguardano la potabilizzazione delle acque, il disinquinamento del suolo e del sottosuolo, l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico e la garanzia della massima sicurezza dei luoghi di lavoro.

Trattandosi di sito di interesse nazionale, si è svolta l'attività istruttoria sui progetti di messa in sicurezza di emergenza, sui piani di indagine dello stato di contaminazione dei suoli e delle falde e sui successivi progetti di bonifica.

Si deve, inoltre, far presente che nella Regione Siciliana, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, è stato in vigore fino al 31 gennaio 2007 lo stato di emergenza e che il 23 gennaio l'Agenzia regionale rifiuti ed acque ha avanzato istanza di proroga, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2007 è stato prorogato fino al 31 gennaio 2008 lo stato di emergenza in materia di bonifiche e risanamento ambientale del suolo, delle falde e dei sedimenti inquinati, di tutela delle acque e dei cicli di depurazione.

Per dare efficace e compiuta soluzione alle gravi problematiche sanitario-ambientali riscontrate nel sito, si è ritenuto indispensabile ed urgente predisporre un piano d'azione che veda il coinvolgimento di tutti i Ministeri competenti e della Regione Siciliana, nell'ottica di una soluzione collaborativa e condivisa dell'emergenza in atto.

Si sono, pertanto, organizzati degli incontri al fine di esaminare e discutere le questioni di rispettiva competenza, si sono analizzati gli interventi eseguiti ed individuati, quindi programmate le ulteriori attività da porre in atto, tra le quali è ricompreso il piano di risanamento ambientale del territorio compromesso dalla presenza del Petrolchimico di Gela.

Da gennaio 2007 è stato, inoltre, costituito presso il Ministero della salute un tavolo interistituzionale finalizzato ad individuare le più idonee e condivise soluzioni alle gravi problematiche di carattere ambientale, sociale e sanitario che affliggono il territorio comunale di Gela.

Nel corso dei numerosi incontri è emerso come la questione prioritaria sia quella legata all'insufficiente disponibilità di acqua destinata al consumo umano.

Per far fronte a tale delicato problema si è stabilito di distribuire ai cittadini gelesi l'acqua attualmente destinata ai cicli produttivi dell'industria petrolifera e di utilizzare per scopo industriali l'acqua in uscita dall'impianto di depurazione biologico.

In merito alla realizzazione di tale progetto, questo Ministero ha elaborato uno studio preliminare finalizzato all'individuazione puntuale degli interventi da eseguire, nonché dei costi e dei tempi necessari per la sua esecuzione.

Per attuare i suddetti interventi in tempi rapidi il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro della salute hanno posposto al Presidente della Regione Siciliana di dichiarare uno specifico «stato di emergenza» per la città di Gela prevedendo la nomina a Commissario delegato del Presidente medesimo al quale si affiancherà il Sindaco di Gela in qualità di soggetto attuatore.

Va però rilevato che, nelle more degli interventi urgenti necessari, il problema dell'impatto complessivo del sito industriale di Gela-Priolo-Melilli sull'intero territorio, ed in particolare il preoccupante dato relativo all'incidenza di malformazioni neonatali che si riscontra nella popolazione residente nell'area interessata, può e deve essere affrontato nelle più alte sedi istituzionali. È evidente, infatti, come non si possa più dilazionare un'azione di programmazione produttiva che, da una parte, garantisca i lavoratori e, dall'altra, ponga le condizioni per una trasformazione radicale dell'assetto produttivo in un'ottica di maggior integrazione tra le vocazioni naturali, ben ricordate nell'interrogazione, e le produzioni industriali. A tal riguardo, l'applicazione della direttiva europea sulle migliori pratiche impiantistiche e politiche ambientali integrate che sarà oggetto del lavoro della neominata Commissione Nazionale IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control - in italiano prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) può rappresentare un significativo punto di partenza. Il compito di detta Commissione, infatti, sarà quello di esaminare lo stato dell'arte delle diverse tecnologie produttive in un'ottica di valutazione dei miglioramenti possibili (BAT) al fine di garantire il rispetto rigoroso delle norme sui limiti emissivi nei diversi comparti ambientali. È necessario, quindi, vedere in questo processo l'opportunità di avvio di una riqualificazione industriale e produttiva più compatibile con le esigenze sociali complessive.

Si aggiunge, infine, che il problema per la bonifica per il sito di Gela è stato oggetto di discussione in sede di Conferenza dei Servizi di Gela in fase istruttoria, ai sensi della legge n. 241 del 1990, articolo 14, comma 1,

che si è svolta il 6 giugno 2007 e che ha preso in considerazione i progetti di bonifica proposti al Ministero dell'ambiente per la loro approvazione.

*Il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare*

PECORARO SCANIO

(12 settembre 2007)

DE PETRIS. – *Ai Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute.* – Premesso che:

da molti anni nell'area di Sonnino Scalo (Latina) viene esercitata dalla I.GE.CO, all'interno di zona «agricola» classificata E1 nell'ambito del Piano regolatore generale, un'attività di frantumazione di sassi e produzione di conglomerati bituminosi;

tale attività non è di tipo meramente estrattivo ma si concreta nella trasformazione del materiale pietroso, comportando l'utilizzo intensivo di automezzi pesanti che attraversano il centro abitato a partire dalle prime ore della mattina, il che, oltre a costituire un pericolo per la sicurezza stradale, è fonte di inquinamento atmosferico ed acustico;

all'interno e nelle immediate vicinanze della superficie aziendale i cittadini hanno segnalato anche la presenza di rifiuti di vario genere (automezzi da rottamare, fusti di olio esausto, ferraglia varia nonché materiale di scarto derivante da fresatura di asfalto), la cui gestione e il cui mancato o ritardato smaltimento contribuisce al degrado ambientale della zona, caratterizzata dalla presenza di uliveti e vigneti;

l'attività in argomento e le modalità con le quali essa viene svolta è stata peraltro oggetto di diversi esposti da parte dei residenti, i quali ne hanno denunciato alle autorità competenti sin dal 1998 l'elevato inquinamento acustico ed ambientale;

un sopralluogo effettuato dall'ASL – Dipartimento dei servizi territoriali di Sabaudia, effettuato in data 16 marzo 1999 presso l'impianto in argomento, ha rilevato evidenti depositi di polvere sulla vegetazione limitrofa al sito di lavorazione nonché il mancato rispetto di norme poste a tutela dell'igiene e della sicurezza all'interno dello stabilimento;

in applicazione delle leggi n. 626 del 1994, n. 303 del 1956, n. 319 del 1976 e della legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni, il Sindaco ha diffidato nel novembre 1999 la ditta in questione ad effettuare vari lavori di sistemazione del sistema idraulico per l'abbattimento delle polveri, lavori di sistemazione a dimora di idonea barriera vegetale di confine e regolamentazione con idonea segnaletica dei percorsi degli automezzi nonché di ripristino del sistema di scolo idraulico;

la sospensione dell'attività, stante l'inottemperanza delle prescrizioni imposte, è stata successivamente disposta dal Sindaco con ordinanza n. 22 del 15 maggio 2001;

a seguito di perizia commissionata dalla I.GE.CO, cui non è seguita alcuna controperizia da parte delle istituzioni pubbliche, con ordi-

nanza n. 45 del 15 maggio 2002 è stata revocata la precedente ordinanza di sospensione delle attività;

nel permanere di uno stato di elevato inquinamento acustico ed ambientale ulteriormente segnalato dai cittadini, il competente ufficio ASL-Dipartimento di Prevenzione nel marzo 2006 ha rilevato un'elevata soglia di emissione di polveri e rumori in atmosfera, il cui abbattimento non viene garantito dai sistemi di lavorazione adottati dall'impianto, la cui attività rientra nell'elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del Testo unico delle leggi sanitarie;

tenuto conto che non risulta siano stati adottati i provvedimenti auspicati dalla ASL dal Sindaco tanto meno dalla ditta, il Comitato di Quartiere di Sonnino Scalo, il 26 luglio 2006, ha presentato una denuncia-querela alla Procura della Repubblica di Latina perché venissero accertate le eventuali responsabilità della situazione in atto,

si chiede di sapere:

quali iniziative si ritenga opportuno adottare per accertare e monitorare il livello di inquinamento acustico e ambientale connesso all'esercizio dell'attività in oggetto e per assicurare il pieno rispetto delle leggi sanitarie e ambientali nell'esercizio dell'impianto;

se non si ritenga necessario valutare anche le ipotesi di delocalizzazione dell'attività, attesa la classificazione della stessa nell'ambito delle attività insalubri ed in considerazione dei livelli di pericolosità per la salute pubblica e per l'ambiente rilevati dagli organi competenti;

quali iniziative si intendano avviare al fine di garantire l'adozione di idonei sistemi di abbattimento delle emissioni nonché l'attuazione di tutte le misure volte ad alleviare e risolvere i disagi che quotidianamente ai residenti di Sonnino Scalo derivano dalla presenza di un'attività di frantumazione di sassi e produzione di conglomerati bituminosi svolta in area non idonea e con modalità particolarmente impattanti.

(4-00701)

(17 ottobre 2006)

RISPOSTA. – L'interrogazione fa riferimento ad una presunta situazione di inquinamento ambientale collegata all'attività dell'impresa IGECO Srl sita nel comune di Sonnino Scalo, in provincia di Latina; in merito si riferisce che quanto alle emissioni in atmosfera, precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 152/2006, la materia era disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 e si può ritenere, sulla base delle informazioni disponibili, che l'attività della IGECO fosse esclusa dal campo di applicazione dello stesso.

Tra gli elementi innovativi introdotti dal decreto legislativo vi è che il titolo I della parte V si applica anche ad alcune attività che, esercitate in modo non occasionale e in luogo a ciò adibito, producono emissioni in atmosfera anche in assenza di impianto. Tra queste attività risultano anche la produzione, la manipolazione, il trasporto, il carico, lo scarico e lo stoccaggio dei materiali polverulenti (art. 269, commi 10-13).

Per queste attività che, in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, ricadono nel campo di applicazione del titolo I della parte V dello stesso, pur non essendo precedentemente soggette al decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988, deve essere richiesta autorizzazione alle emissioni entro 18 mesi dall'entrata in vigore del decreto n. 152/2006 e l'adeguamento alle disposizioni del titolo I deve avvenire entro tre anni dalla stessa data (art. 281, commi 2 e 3). Inoltre per tali attività è previsto che le autorità competenti valutino se le emissioni diffuse debbano essere convogliate con la costruzione di un impianto o, in via alternativa, debbano essere sottoposte ad apposite prescrizioni volte ad assicurare il contenimento.

Si ha notizia che il Dipartimento prevenzione servizio igiene e sanità pubblica ha effettuato numerosi interventi presso l'attività in parola ed ha riscontrato diversi inconvenienti igienico sanitari per i quali è stata richiesta al Sindaco l'adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica. Il Sindaco ha indetto una conferenza di servizio alla quale hanno partecipato: l'amministrazione provinciale, l'ARPA Lazio sez. di Latina, la ASL di Latina, la ditta IGECO. In tale conferenza si è convenuto sulla necessità di localizzare la suddetta attività in un'altra località del comune di Sonnino denominata Vallerotta, dove, fra l'altro è sita una cava dimessa di proprietà della stessa ditta.

A seguito di tale conferenza dei servizi il Consiglio comunale di Sonnino, con atto n. 30 dell'8 giugno 2006, ha deliberato la delocalizzazione dell'attività nella predetta località Vallerotta.

Dalle informazioni trasmesse dall'ARPA Lazio emerge, infine, che la Procura della Repubblica di Latina, a seguito della denuncia presentata dai cittadini di Sonnino Scalo, ha avviato un'indagine sulla attività argomento dell'interrogazione. La sezione provinciale di Latina dell'ARPA Lazio ha provveduto, su delega della Procura, ad effettuare i controlli necessari e a trasmettere alla stessa i risultati degli accertamenti.

La Direzione per la salvaguardia ambientale di questo Ministero, per quanto di competenza, ha riferito che è stata avviata l'istruttoria per l'acquisizione dei necessari elementi informativi presso la Procura della Repubblica di Latina.

Con riferimento all'inquinamento acustico, si riportano di seguito le principali prescrizioni di legge e alcune considerazioni scaturite dalle informazioni attualmente disponibili presso la Divisione V - Inquinamento acustico, elettromagnetico e da radiazioni ionizzanti - di questo Ministero.

La normativa vigente in materia dispone che, nel caso in cui il Comune abbia adottato il piano di classificazione acustica del proprio territorio, gli impianti produttivi debbano rispettare i valori limite di rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 «Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore» che è stato emanato in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, «Legge quadro sull'inquinamento acustico».

Qualora detto piano di classificazione non fosse stato ancora adottato, gli stessi impianti produttivi devono rispettare i valori limite stabiliti dal-

l'art. 6, comma 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991 «Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno» così come previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 e dalla circolare del 6 settembre 2004 «Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali».

Si aggiunge per completezza che, se si constata il superamento dei succitati limiti, le aziende sono tenute a predisporre ed attuare un piano di risanamento acustico, che può anche prevedere la delocalizzazione degli impianti rumorosi o dei ricettori particolarmente sensibili, al fine di riportare i livelli sonori nei limiti normativi previsti, nel primo caso seguendo quanto prescritto dagli articoli 15 e 6, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e nel secondo caso ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991.

Per quanto riguarda i controlli sul rispetto di tali valori limite, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge Regione Lazio 3 agosto 2001, n. 18 «Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio, modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14», questi spettano alle amministrazioni provinciali e comunali. Infatti all'articolo 6 è stabilito che gli enti locali si devono avvalere della struttura delle agenzie regionali, ribadendo, così, quanto fissato dall'articolo 14, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Coerentemente con le leggi summenzionate ed al fine di dare seguito alle problematiche evidenziate nelle interrogazioni in questione, anche la Divisione V – Inquinamento acustico, elettromagnetico e da radiazioni ionizzanti – della Direzione di questo Ministero, ha attivato l'ARPA Lazio per accertare e monitorare il livello di inquinamento acustico connesso all'esercizio della ditta IGECO.

*Il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare*

PECORARO SCANIO

(17 settembre 2007)

DI SIENA. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

la legge finanziaria per il 2007 prevede un programma di stabilizzazione dei precari presso le pubbliche amministrazioni;

al comma 529 dell'art. 1 della legge si prevede espressamente una quota pari al 60% dei posti programmati per le prove selettive, riservata a soggetti che abbiano stipulato contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

la direttiva n. 7 del Ministro per le riforme e le innovazioni nelle pubbliche amministrazioni il 30 ottobre 2007, al cap. 5), ribadisce la riserva a favore dei titolari di tale tipo di contratto nel caso di assunzione di personale a tempo determinato;

presso l'amministrazione del Ministero degli affari esteri il numero di titolari di tali contratti è estremamente limitato,

si chiede di sapere se non si ritenga anche presso il Ministero di prevedere l'attivazione di procedure di concorso per l'assunzione a tempo determinato, comprensive della riserva a favore del personale titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

(4-02493)

(25 luglio 2007)

RISPOSTA. – L'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), prevede procedure di stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio, da almeno tre anni, con contratto di lavoro a tempo determinato; con la direttiva n. 7 del 30 aprile 2007, registrata alla Corte dei conti il 19 giugno 2007, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione ha fornito indicazioni in merito ai soggetti destinatari e alle modalità di svolgimento della procedura di stabilizzazione previste dalla citata disposizione.

A seguito della pubblicazione della direttiva n. 7 sulla *Gazzetta Ufficiale* del 13 luglio 2007, il Ministero degli affari esteri ha provveduto ad informare gli aventi titolo dell'avvio della procedura, tramite apposito «Avviso» sul sito del Ministero e sulla *Intranet* nonché mediante pubblicazione dello stesso sulla *Gazzetta Ufficiale*, il termine per la presentazione delle domande verrà a scadenza il 10 settembre 2007. A seguito dell'esame delle domande pervenute, il Ministero degli affari esteri organizzerà, dandone tempestivo avviso, le prove selettive per ciascuna posizione di inquadramento, nel caso in cui l'assunzione temporanea non sia avvenuta mediante prova selettiva di natura concorsuale.

Una volta conclusa la procedura di stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato avente titolo, potrà essere valutata, sulla base delle complessive esigenze di servizio, la possibilità di procedere nel corso del triennio 2007-2009 all'assunzione di ulteriori unità a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni previsti dal comma 1-*bis* dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dal comma 538 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007. In tal caso, nell'ambito delle prove selettive, dovrà essere prevista una riserva del 60% dei posti programmati in favore di soggetti con i quali siano stati stipulati – per fronteggiare esigenze attinenti alle ordinarie attività di servizio – uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006.

Il Vice Ministro degli affari esteri

DANIELI

(13 settembre 2007)

EUFEMI. – *Al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.* – Premesso che la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento delle riforme e innovazione nella pubblica amministrazione, in *Gazzetta Ufficiale* del 2 agosto 2006, ha già individuato le delegazioni sindacali per la contrattazione dei prefetti e diplomatici,

si chiede di sapere quando saranno definite tali delegazioni per i dirigenti, cosiddetti privatizzati, dando così un segnale di efficienza di parte pubblica, come avvenuto per i prefetti e i diplomatici, in un settore che diventa sempre più emarginato.

(4-00468)

(19 settembre 2006)

RISPOSTA. – L'articolo 43 del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede, con riferimento ai dirigenti contrattualizzati, che la competenza in merito all'ammissione alla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni sindacali che risultino avere nel comparto o nell'area di riferimento una «rappresentatività sufficiente» risiede in via esclusiva in capo all'ARAN. Per quel che riguarda il dato della «rappresentatività», la norma citata dispone che la stessa deve essere non inferiore al 5%, considerando a tal fine per le aree dirigenziali il dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato.

In particolare, l'ambito specifico entro il quale può essere misurata la «rappresentatività sufficiente», secondo il descritto indice associativo, è costituito dall'area di contrattazione collettiva. Pertanto, in assenza dell'Accordo quadro per la definizione delle Aree di contrattazione della dirigenza per il quadriennio 2006-2009, l'ARAN non può porre in essere i necessari adempimenti relativi all'individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative in ogni area di contrattazione ed alla successiva loro convocazione ai fini dell'avvio delle trattative.

Ciò premesso si rappresenta che l'atto di indirizzo per la definizione delle aree di contrattazione per il quadriennio 2006-2009 è stato deliberato dall'organismo di coordinamento dei comitati di settore – che esprime la rappresentanza datoriale delle amministrazioni pubbliche ricomprese nei comparti ed aree di contrattazione collettiva – in data 18 giugno 2007 ed inviato all'ARAN il successivo 2 luglio.

Sulla base di tale atto di indirizzo è stato, dunque, possibile procedere all'apertura delle trattative per l'Accordo Quadro relativo alla definizione delle Aree di contrattazione e, pertanto, soltanto successivamente alla sottoscrizione definitiva del citato Accordo, l'ARAN potrà provvedere a porre in essere gli adempimenti di competenza connessi alla misurazione della rappresentatività sindacale in ogni area di contrattazione collettiva

individuata dall'Accordo medesimo ed alla definizione delle relative delegazioni trattanti.

*Il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione*

NICOLAIS

(13 settembre 2007)

EUFEMI. – *Al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.* – Si chiede di conoscere:

quali provvedimenti urgenti si intendano porre in atto – prima di parlare di efficienza nel funzionamento della pubblica amministrazione e relativa flessibilità e mobilità – per avviare una seria iniziativa perequativa, tra i lavoratori del pubblico impiego, atteso che le retribuzioni si riflettono sulla vita, sul trattamento pensionistico e sulle liquidazioni dei lavoratori stessi, con il rischio di pregiudicare il diritto dei lavoratori ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro, sancito dall'art. 36 della Costituzione;

quali siano le sue valutazioni su quanto emerge da alcuni dati estrapolati da una tabella relativa al costo del lavoro nel pubblico impiego ed alla distribuzione tra i vari comparti relativamente all'anno 2005:

a) per quanto riguarda il comparto Servizio sanitario nazionale, il costo del lavoro totale per un personale di 735.661 unità è di 36.708.725.245, con un costo medio unitario pari a 49.899;

b) in merito al comparto enti pubblici non economici, il costo è pari a 3.449.318.491 per il personale di 65.547 unità, con un costo medio unitario di 52.624;

c) per quanto riguarda il comparto Regioni ed enti locali, regolati secondo il Contratto collettivo nazionale di lavoro e il Contratto collettivo regionale del lavoro, il costo del lavoro totale per un personale di 728.619 unità è di 23.544.997.569, con un costo medio unitario pari a 32.315;

d) relativamente al comparto Presidenza del Consiglio il costo è pari a 235.064.832 per il personale di 2.530 unità, con un costo medio unitario di 92.911;

e) in merito al comparto Università il costo del lavoro totale per un personale di 147.392 unità è di 7.220.798.047, con un costo medio unitario pari a 48.990;

per quanto riguarda il complesso del comparto Sicurezza, invece, sempre relativamente all'anno 2005, si può evidenziare quanto segue:

a) i diversi Corpi di polizia assommano 330.548 unità di personale, il cui costo medio unitario è di 48.580, per un costo del lavoro totale di 16.058.097.439;

b) il personale delle Forze armate è costituito da 132.585 unità, il cui costo medio unitario è di 56.684, per un costo del lavoro totale di 7.515.472.060;

c) il costo del lavoro totale per le 10.627 unità di personale della Magistratura è pari a 1.609.395.712, per un costo medio unitario di 151.444;

d) i diplomatici e i prefetti assommano 2.547 unità, il cui costo medio unitario è di 159.598, per un costo del lavoro totale di 406.496.843.

Si noti, inoltre, che il totale del costo del lavoro per tutto il pubblico impiego è pari a 83.365.341.276, con un costo medio unitario totale di 41.633 per 2.002.388 unità di personale, mentre il totale del costo del lavoro per il comparto sicurezza è pari a 25.589.462.054, con un costo medio unitario totale di 53.725 per 476.307 unità.

(4-01224)

(31 gennaio 2007)

RISPOSTA. – Le trattative relative alla stagione contrattuale 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007 sono state avviate soltanto a seguito dell'approvazione della legge finanziaria per l'anno 2007 in quanto la precedente legge finanziaria (legge n. 266 del 2005), nel provvedere a definire le risorse necessarie al rinnovo contrattuale per il biennio economico 2006-2007, aveva stanziato risorse corrispondenti al solo costo dell'indennità di vacanza contrattuale.

Peraltro, l'integrazione delle risorse finanziarie per gli anni 2007 e 2008 disposta dalla legge finanziaria 2007 consente di riconoscere, a decorrere dal 2008, benefici di regime nella misura complessiva del 4,46%, secondo la modulazione prevista dalla stessa legge finanziaria e dai documenti di finanza pubblica correlati.

Nello specifico si precisa che:

per l'anno 2006 restano confermate le risorse previste dalla legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), corrispondenti al costo dell'indennità di vacanza contrattuale (pari a 222 milioni di euro per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato contrattualizzati, ai quali si aggiungono 108 milioni di euro per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato in regime pubblicistico, di cui 70 milioni di euro per Corpi di polizia e Forze armate – pari ad un totale di 330 milioni di euro per l'intero settore statale, cui si aggiungono 320 milioni di euro per il settore non statale – per un totale complessivo per il pubblico impiego di 650 milioni di euro);

per l'anno 2007 sono complessivamente attribuibili incrementi retributivi pari al tasso di inflazione programmata del 2% con assorbimento del costo della vacanza contrattuale (per un totale complessivo per il pubblico impiego di 1.055 milioni di euro);

dall'anno 2008 sono riconoscibili gli incrementi di regime del 4,46% assicurando, oltre i tassi di inflazione programmata del biennio, un ulteriore incremento retributivo dello 0,76% (per un totale complessivo per il pubblico impiego pari a 6.818 milioni di euro).

Con riferimento al biennio 2006-2007 il Governo si è altresì impegnato, nell'ambito dell'Accordo con le Parti sociali del 29 maggio

2007, ad assicurare, nei limiti delle risorse complessivamente stanziare con la legge finanziaria per tale biennio, incrementi retributivi medi *pro-capite* per il comparto Ministeri non inferiori a 101 euro, con decorrenza dal 2 febbraio 2007. Analoghi incrementi saranno riconosciuti, sulla base delle retribuzioni medie di riferimento, per gli altri comparti e settori dell'amministrazione statale, l'Università e la ricerca, le Regioni e le autonomie locali, incluso il Servizio sanitario nazionale.

I benefici, che riassorbono quelli previsti dalla precedente Intesa con le parti sociali, raggiunta il 6 aprile 2007 sulle risorse economiche del biennio economico 2006-2007, troveranno copertura nella legge finanziaria 2008 sulla base dei medesimi criteri e parametri utilizzati dalla legge finanziaria 2007 per definire gli stanziamenti per i rinnovi contrattuali del biennio economico 2006-2007.

L'impegno contenuto nel predetto patto di concertazione è in grado di soddisfare la giusta pretesa dei lavoratori pubblici ad un rinnovo contrattuale coerente con l'obiettivo di garantire – come prescritto dall'art. 36 della Costituzione – una retribuzione proporzionata e sufficiente alla qualità e quantità di lavoro svolto. Facendo seguito a tale impegno il Governo provvederà, pertanto, a stanziare, nell'ambito della legge finanziaria 2008, le risorse necessarie a corrispondere l'incremento dei 101 euro, a regime, con riferimento ai contratti di rinnovo per il biennio economico 2006-2007, con ciò realizzando un'effettiva ed imparziale iniziativa perequativa tra i lavoratori del pubblico impiego.

*Il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione*

NICOLAIS

(13 settembre 2007)

FILIPPI, SCARPETTI, LIVI BACCI, BELLINI, CASSON, FRANCO Vittoria, ALLOCCA, CAPRILI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che:

dal 2001 un gruppo di lavoratori del polo raffinazione Eni di Livorno, hanno formato un comitato per ottenere i benefici previdenziali previsti dalla legge in favore dei lavoratori esposti all'amianto, in base a quanto previsto dalla legge 257/1992 e successive modificazioni e dal decreto ministeriale del 27 ottobre 2004, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 2004. Con l'ausilio di uno studio legale ed avvalendosi della struttura specialistica della sezione di medicina preventiva del lavoro dell'Università di Pisa, hanno intentato causa legale contro l'INPS di Livorno per ottenere i benefici previsti dalla legge. A conclusione della vertenza il giudice delegato ha dato sentenza nella quale, sulla base di una perizia dei Consulenti tecnici d'ufficio (CC.TT.UU.), ha accolto le posizioni dei lavoratori in causa per i periodi antecedenti al 1993 (sentenza n. 855/05 del 3 giugno 2005), per tutte le posizioni accolte positivamente l'INPS ha opposto appello, alla citata sentenza, presso il Tribunale di Fi-

renze, di fatto basandosi su generici elementi inerenti il merito della consulenza tecnica d'ufficio (C.T.U.);

la stessa sede INPS di Livorno ha concesso, nello stesso periodo, parere positivo nei confronti di altri lavoratori che avevano fatto richiesta/vertenza tramite strutture private e/o sindacali con analoghe perizie dei CC.TT.UU. (ad esempio: nello stesso giorno della sentenza sopracitata si è avuta altra analoga sentenza (859/2005) che, pur facente parte di uno stesso contesto di C.T.U. con la sentenza 855/2005, non è stata oggetto di ricorso da parte dell'INPS);

tale atteggiamento ha creato, a giudizio degli interroganti, una grave discriminazione tra dipendenti, infatti con la decisione di ricorrere contro la sentenza, l'INPS ha creato una situazione in cui nella stessa industria si trovano lavoratori che, pur avendo esercitato le stesse identiche mansioni, con la stessa categoria sindacale e con gli stessi anni di servizio, hanno ottenuto un differente trattamento previdenziale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno, alla luce delle varie sentenze emesse dalla Corte dei conti, dalla Corte di cassazione, dalla Corte costituzionale, che l'INPS ricorra in appello, a fronte di pronunciamenti a favore degli ex esposti all'amianto, in prima istanza;

se intenda acquisire informazioni in merito all'inspiegabile comportamento discriminatorio dell'INPS di Livorno nei confronti di alcuni lavoratori ex esposti all'amianto;

quali iniziative e misure di competenza intenda adottare per favorire il riesame delle situazioni previdenziali di detti lavoratori, al fine di favorire la rapida soluzione dei casi controversi.

(4-01535)

(14 marzo 2007)

RISPOSTA. – Il beneficio pensionistico di cui trattasi è riconosciuto, in via amministrativa, solo a fronte della certificazione rilasciata dall'INAIL che attesti, nei confronti dell'assicurato, l'avvenuta esposizione ultradecennale all'amianto in concentrazioni superiori rispetto ai limiti quantitativi di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 277 del 1991 (limiti ora ribaditi dal disposto dell'articolo 2 decreto legislativo 257/2006). Pertanto, non residua in capo all'Istituto alcun potere discrezionale in ordine alla verifica delle condizioni di fatto che legittimano l'erogazione del citato beneficio.

Anche la sentenza del tribunale di Livorno n. 859/2005, relativa alla posizione di un unico lavoratore istante, è stata oggetto di ricorso in appello da parte dell'INPS con atto depositato presso la cancelleria della Corte di appello di Firenze in data 21 luglio 2005 e discussa il 3 novembre 2006. Non pare potersi ravvisare, quindi, alcun intento discriminatorio o vessatorio da parte dell'Istituto, il quale ha sottoposto a gravame le sentenze sfavorevoli unicamente in presenza di concreti elementi che potessero far prevedere una riforma dei giudizi in questione.

Ed invero, da un lato occorre rilevare che gli accertamenti tecnici in ordine alla consistenza ed alla durata dell'esposizione all'amianto esperiti nei giudizi in questione esibiscono evidenti margini di opinabilità ed incertezza, specie in considerazione del fatto che le perizie si riferiscono ad ambienti di lavoro e a condizioni di impiego risalenti, spesso, a molti anni or sono, talché appare obiettivamente difficile ricostruire il quadro espositivo in termini di certezza o anche solo di attendibile verosimiglianza.

Dall'altro lato, giova considerare che la sola descrizione degli ambienti di lavoro e della tipologia delle lavorazioni ivi espletate, effettuata dal perito di Ufficio, non è da sola sufficiente ad attestare la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto, dovendosi poi valutare se ogni singolo lavoratore istante abbia allegato e provato, in corso di causa, di avere concretamente svolto mansioni tali da esporlo, per oltre dieci anni, alla concentrazione quotidiana di amianto costituente, a norma delle leggi di settore e della costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, la «soglia» quantitativa minima per l'attribuzione del beneficio in parola.

L'INPS ha evidenziato, inoltre, che la sentenza n. 855/2005 del tribunale di Livorno ha pronunciato su un ricorso proposto da circa settanta istanti senza, tuttavia, accogliere tutte le pretese dedotte in giudizio. Ciò dimostra l'impossibilità di reputare sussistente il diritto alla rivalutazione contributiva di cui all'articolo 13 della legge 257/1992 per tutti indistintamente i lavoratori impiegati in un'unica realtà produttiva nella quale si sia, comunque, fatto uso di amianto.

Infatti, secondo l'Istituto, bisogna far riferimento, in maniera specifica e concreta, alla singola posizione professionale di ciascun lavoratore istante, cioè se vi sia stata esposizione all'amianto che legittimi, per durata ed intensità, l'attribuzione dei benefici pensionistici in esame.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

DAMIANO

(12 settembre 2007)

FLUTTERO, SAPORITO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che:

la legge 24 novembre 2006, n. 286, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, all'articolo 2, commi 159, 160 e 161, stabilisce che la disciplina di cui al comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 165/2001, – il quale prevede che gli incarichi dirigenziali di vertice cessano decorsi novanta giorni dal voto di fiducia al Governo – sia estesa anche agli incarichi dirigenziali di cui ai commi 5-bis e 6 del medesimo articolo 19;

sulla scorta di quanto sopra, il Ministro della pubblica istruzione ha emesso, in data 1° dicembre 2006, un decreto avente ad oggetto l'autoriz-

zazione a conferire 91 incarichi di livello dirigenziale non generale per il Ministero e per gli Uffici scolastici generali;

il 2 dicembre 2006 il Capo del Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione, ha inviato una nota circolare ai Direttori generali degli Uffici scolastici centrali e regionali nella quale chiede a questi ultimi di invitare i soggetti per i quali è cessato l'incarico dirigenziale in base alla predetta normativa a riassumere il servizio presso le amministrazioni di appartenenza;

pertanto, alla luce della suddetta circolare, ad alcuni dirigenti del Ministero della pubblica istruzione è stata comunicata la cessazione dell'incarico dirigenziale precedentemente loro affidato, nonostante i contratti fossero ancora efficaci;

giòva ricordare che il sistema dello *spoil system* è originariamente finalizzato a destituire immediatamente di valore tutti i provvedimenti di conferimento di incarichi dirigenziali attribuiti da un Governo, all'atto di insediamento di quello successivo;

quindi, lo *spoil system*, inizialmente proprio delle sole posizioni dirigenziali di assoluto vertice delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, oggi è esteso a tutti gli incarichi dirigenziali;

da ciò discende che al mutamento della maggioranza politica, l'intera classe di amministratori, cioè non solo quelli che operano al vertice delle strutture connesse al potere governativo, cessa lo svolgimento delle proprie competenze, in modo che il Governo subentrante sia libero di affidare gli incarichi dirigenziali ai soggetti «più apprezzati»;

nel caso sopra citato, gli interessati hanno presentato ricorso al TAR della Regione Lazio per la sospensione dei provvedimenti adottati dal Ministero della pubblica istruzione in base alla legge 286/2006 che ha esteso il concetto di posizioni dirigenziali di vertice;

se i provvedimenti in corso non fossero sospesi i ricorrenti subirebbero un gravissimo pregiudizio, da un lato, in ordine alle prospettive di carriera, da un altro, in ordine alle conseguenze di natura patrimoniale;

con i provvedimenti impugnati, infatti, viene portata ad esecuzione la cessazione dell'incarico dirigenziale affidato ai ricorrenti medesimi, ciò provocando nella loro situazione giuridica soggettiva un nocumento non riparabile dalla sentenza finale del presente giudizio, anche in caso di accoglimento del ricorso;

da notizie giunte agli interroganti, sembrerebbe che numerosi siano i ricorsi presentati relativamente all'affidamento degli incarichi dirigenziali,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga di adottare iniziative urgenti volte a monitorare la situazione sopra descritta, al fine di evitare i danni patrimoniali che dalla stessa deriverebbero allo Stato a causa della pleora di ricorsi presentati, e ai cittadini sotto il profilo della carriera e dell'immagine professionale.

(4-01635)

(28 marzo 2007)

RISPOSTA. – Si risponde, su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla interrogazione parlamentare si fa presente che:

il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2006, n. 286, ha apportato modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 – il quale prevede che gli incarichi dirigenziali di vertice cessano decorsi novanta giorni dal voto di fiducia al Governo – estendendo tale norma anche agli incarichi dirigenziali di cui ai commi 5-*bis* e 6 del medesimo articolo 19;

che lo *spoil system* inizialmente proprio delle sole posizioni dirigenziali di assoluto vertice delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, oggi è esteso a tutti gli incarichi dirigenziali;

che in data 1° dicembre 2006 sono stati conferiti da questo Ministero 91 incarichi di livello dirigenziale non generale e il 2 dicembre è stato chiesto ai Direttori generali degli uffici centrali e periferici del Ministero di invitare i soggetti per i quali è cessato l'incarico dirigenziale a riassumere servizio presso le amministrazioni di appartenenza, e ciò ha determinato numerosi ricorsi al TAR del Lazio che ha accolto le richieste di sospensiva.

Si chiedono quindi iniziative urgenti volte a monitorare la situazione al fine di evitare danni patrimoniali che dalla stessa deriverebbero allo Stato a causa della pleora di ricorsi presentati.

Al riguardo si fa presente che l'istituto dello *spoil system* viene applicato agli organi di vertice individuati nel comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare, ai Segretari generali di Ministeri, agli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali e a quelli di livello equivalente, mentre per quanto riguarda gli altri dirigenti è applicabile a coloro che sono affidatari di incarichi a tempo determinato (commi 5-*bis* – limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'articolo 23 – e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

Sono pertanto esclusi i dirigenti di prima e di seconda fascia di ruolo.

Peraltro dette disposizioni possono riguardare solo un ristretto numero di persone per ogni amministrazione dello Stato perché la percentuale massima dei destinatari di incarichi a tempo determinato per ogni amministrazione dello Stato è determinata dal medesimo articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modifiche e integrazioni.

Relativamente a questo Ministero sono stati conferiti incarichi a tempo determinato solo a 50 persone, ossia alla metà circa del numero totale previsto dalla percentuale determinata dalle norme, mentre gli altri incaricati a tempo determinato hanno ricevuto tutti un nuovo incarico successivamente alla scadenza intervenuta *ope legis*.

Il mancato conferimento di un nuovo incarico non può comunque arrecare agli interessati alcun pregiudizio in ordine alle prospettive di carriera, in quanto detta tipologia di incarico, per legge, non consente di acquisire la qualifica di dirigente e, pertanto, non consente alcuna prospettiva di carriera né aspettative in tal senso.

Indubbiamente in taluni casi, incarichi conferiti a soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni (dipendenti da aziende private, liberi professionisti i quali con il conferimento di un incarico dirigenziale statale hanno temporaneamente sospeso la loro attività), con la cessazione dell'incarico a tempo determinato, se non confermato, si può verificare un pregiudizio patrimoniale. Per detti casi interviene la stessa legge con una clausola di salvaguardia che fa salvi gli effetti economici dei contratti in essere (articolo 2, comma 161, legge 286 del 2006 di conversione del decreto-legge n. 262 del 2006).

In buona sostanza, coloro che non siano dipendenti da pubbliche amministrazioni non possono che essere, tenuto conto dei requisiti che la norma richiede per il conferimento dell'incarico, dipendenti da aziende private oppure liberi professionisti, i quali, con il conferimento di un incarico dirigenziale statale, hanno temporaneamente sospeso la propria attività e dunque, dovendo riprenderla, subiscono un periodo di difficoltà e disagio, cui tenta di sopperire la norma di cui si verte.

Per quanto riguarda questo Ministero il numero di persone non dipendenti da pubbliche amministrazioni che usufruiscono della clausola di salvaguardia ammonta ad una unità.

Quanto ai ricorsi presentati da coloro ai quali non è stato conferito nuovo incarico, attualmente si è a conoscenza di n.3 ricorsi al giudice ordinario, rispettivamente di Milano, Roma e Potenza, di un ricorso al Tar Piemonte e di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Giova tuttavia ricordare che, a prescindere da quanto disposto dall'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, anche una decisione della Corte di Cassazione del 28 ottobre 2004 ha ribadito che è competente a decidere le vertenze concernenti gli incarichi dirigenziali solo il giudice ordinario nella sua funzione di giudice del lavoro.

Occorre ribadire, infine, che avendo la nonna di cui all'articolo 2, comma 161, della legge n. 286 del 2006, di conversione del decreto legge n. 262 del 2006, disposto la cessazione *ope legis* degli incarichi a tempo determinato, ove non confermati, non sembra che vi siano i presupposti per un eventuale accoglimento dei ricorsi avanzati da coloro che erano stati posti alla direzione di uffici di livello dirigenziale soltanto per un limitato periodo di tempo.

Il Vice Ministro della pubblica istruzione

BASTICO

(13 settembre 2007)

GIAMBRONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture.* – Premesso che:

la città di Palermo è attualmente interessata dalla progettazione di numerose opere pubbliche a diversi stadi di avanzamento ed in particolare da tre opere ferroviarie quali la metropolitana leggera a trasporto ruotato,

la chiusura dell'anello ferroviario cittadino e il raddoppio del passante ferroviario;

tra esse, la più rilevante per impegno di spesa (623 milioni di euro che ne movimentano 1.000), mole e durata dei lavori è il collegamento metropolitano tra Palermo e il suo aeroporto Falcone-Borsellino, impropriamente definito dalle Ferrovie dello Stato s.p.a., proprietarie dell'opera, «raddoppio elettrificato della tratta Palermo Centrale-Brancaccio-Carini», e comunemente detto «passante ferroviario di Palermo» (che pertanto nasce con un gravissimo equivoco di fondo che potrebbe influire sulla stessa legittimità delle richieste di finanziamenti pubblici);

tenuto conto che:

il progetto andato in gara d'appalto, redatto da Italferr s.p.a., gruppo Ferrovie, sulla base di uno studio incredibilmente datato 1979, che prevede il raddoppio del binario di superficie, risulta obsoleto, estraneo e dannoso per l'attuale assetto urbanistico e sociale profondamente modificato in quasi trent'anni rispetto al progetto e potrebbe favorire interessi poco trasparenti e di mafia relativi al passante come già denunciato dai quotidiani «Giornale di Sicilia» e «la Repubblica»;

l'opera suddetta, lunga 25 chilometri che va dalla Guadagna a Punta Raisi di cui oltre 10 chilometri attraversano il centro della città, si avvale di finanziamenti statali, regionali ed europei e che l'appalto è stato aggiudicato ad un consorzio di imprese italo-spagnolo, la SIS s.p.a.;

l'inizio dei lavori, inizialmente previsto per il luglio 2005 è stato rinviato per la fortissima pressione sociale operata da comitati civici delle zone interessate, che contestano non l'interesse e la realizzazione del cosiddetto passante, ma le modalità attualmente previste per l'esecuzione dei lavori, che apporterebbero danni gravissimi alla città di Palermo;

i suddetti danni potrebbero essere evitati con l'intervento del passante ferroviario così come espresso dal Comitato per l'interramento e totalmente condivise e ritenute legittime da ordini del giorno approvati dall'Assemblea regionale siciliana, dal Consiglio comunale di Palermo e da note ufficiali della Provincia regionale di Palermo che hanno richiesto espressamente di modificare l'attuale progetto e totalmente ignorate dal Presidente della Regione siciliana e dal Sindaco di Palermo, che pure ha l'enorme responsabilità aggiuntiva che gli deriva dalla qualità di Commissario straordinario alla mobilità, con poteri praticamente decisivi rispetto alla vicenda del passante;

lo stesso Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, il cui intervento è stato chiesto dai cittadini, ha dato loro ampia ragione chiedendo al ministro Lunardi la modifica del progetto;

il tavolo tecnico, costituitosi con molte difficoltà, con Ferrovie ed amministrazioni comunali il cui ultimo incontro risale al 4 luglio 2005 si è concluso con la totale insoddisfazione dei cittadini per l'insufficienza di modifiche offerte ai punti di maggiore criticità del progetto e da allora non ci sono stati ulteriori incontri, tranne le rassicurazioni verbali del Sindaco contraddette dalle opere di preparazione dei lavori da parte di Rete Ferroviaria italiana, con l'apposizione di segnali sulle strade e con notifi-

che di espropri che confermano integralmente quanto previsto dal vecchio itinerario sulla base dello studio del 1979;

come già ricordato, il progetto si basa sul raddoppio in superficie, anziché sull'eliminazione dell'attuale binario di superficie in piena città e anche dove attualmente esistono gallerie, realizzate nel passato con lavori solo sottoterra, i lavori sarebbero condotti in superficie adducendo come motivazioni per tale scelta delle Ferrovie dello Stato s.p.a. la necessità di risparmiare risorse economiche e «la urgenza» (dal 1979) dei lavori;

il Comitato per l'interramento contesta le analisi finanziarie che prevedono aggravii di costi per l'interramento del passante, sottolineando come i lavori in sotterranea portino al risparmio delle ingentissime spese previste per la messa in sicurezza dei lavori operati in superficie, a ridosso delle fondamenta di numerosi stabili, e delle spese di rimozione e del successivo ripristino della rete dei sottoservizi; oltre che al risparmio sugli immensi costi sociali causati da quest'opera che, a giudizio dell'interrogante, le Ferrovie non hanno deliberatamente mai considerato;

il Comitato denuncia altresì:

l'assenza di adeguate soluzioni alternative, durante il prolungato periodo di realizzazione dei lavori, per la viabilità e la mobilità, attesa la vetustà delle soluzioni progettuali che prevedono la chiusura, per un tempo sostanzialmente imprevedibile, degli attuali principali assi di traffico di superficie e di ingresso e di uscita dalla città – via Lazio e via Principe di Paternò –, con l'effetto di rendere impossibile effettuare interventi anti-incendio e di pronto soccorso e la gestione di eventuali interventi di protezione civile;

l'assenza di valutazione dell'attuale livello del rischio sismico, anche in considerazione dell'impressionante intensità e durata del terremoto del settembre 2002 e dei reiterati episodi sismici del febbraio 2006;

l'ingiustificato rischio per la stabilità degli edifici lungo tutto un primario asse viario, nel quale sono previsti i lavori che rasentano le fondamenta e per i quali non sembra siano stati effettuati controlli preventivi adeguati, pur essendo la loro costruzione antecedente all'emanazione delle norme antisismiche;

la metodologia seguita dalle Ferrovie nei rilievi delle vibrazioni e dell'inquinamento acustico;

l'assenza di seri studi su possibili esondazioni del canale Passo di Riganò e delle altre numerose vie d'acqua esistenti nella città, ma non censite, come quella sottostante via Dante;

la chiusura definitiva di vie di collegamento tra zone già divise dall'attuale binario, per le quali non sono previste serie alternative, come la soppressione definitiva di ben cinque passaggi a livello nella zona di San Lorenzo, Tommaso Natale e Cardillo. Per fare chiarezza, per soppressione si intende la realizzazione di trincee o muri lungo i passaggi a livello esistenti senza più passaggio alcuno di autoveicoli, penalizzando definitivamente la vivibilità e lo sviluppo delle esistenti sopra elencate zone San Lorenzo, Tommaso Natale e Cardillo, attualmente in espan-

sione sia sotto il profilo urbanistico che commerciale, che resterebbero irrevocabilmente separate dal resto della città;

la demolizione certa, anche se evitabile e non necessaria, di interi stabili;

il crollo delle attività commerciali e quello dell'occupazione in tutta una vastissima zona della città;

l'impressionante assenza di considerazione e di rispetto dei cittadini e di qualsiasi costo sociale causato dall'opera;

la possibilità che, a causa delle incomprensibili e superficiali scelte tipologiche dei lavori, gli stabili da evacuare per motivi di sicurezza, una volta iniziati i lavori, siano numerosissimi, che causerebbe difficoltà nella collocazione degli abitanti, forti tensioni sociali e abitative e problematiche derivanti dal prolungato controllo anti-sciacallaggio per interi quartieri;

il mancato coinvolgimento in taluni punti del tracciato, di manufatti abusivi con l'inclusione invece di proprietà individuali legittime;

la mancata assunzione di responsabilità da parte delle Ferrovie e del General Contractor, nell'ipotesi di danni agli stabili successivi alla conclusione dei lavori derivanti dall'adozione di tecnologie obsolete;

le insufficienze ed illegittimità procedurali, le mancate risposte dovute per legge e reiterati silenzi rispetto a richieste di accesso ai sensi della legge 241/1990 sulla trasparenza degli atti amministrativi;

il fatto che le ripetute assicurazioni verbali del Sindaco di Palermo e delle Ferrovie che non si darà luogo ad evacuazioni di massa vengono smentite dai fatti;

atteso che:

l'impostazione dei cantieri così come concepita attualmente porterà inevitabilmente allo smantellamento e alla successiva ricostruzione dei sottostanti servizi a rete lungo tutto l'itinerario cittadino e centinaia di stabili avranno interruzione di luce, gas, acqua, telefono e fognature non quantificabili nel tempo e che porteranno a inevitabili esodi di migliaia di famiglie;

l'assenza di programmazione e calendarizzazione dei tempi di realizzazione delle altre opere pubbliche previste per la città di Palermo e per le due autostrade di accesso, nella loro contemporaneità, porterebbero alla totale paralisi della mobilità e dell'economia locale, oltre ad insopportabili rischi di protezione civile;

inoltre le conseguenze igieniche per la città causati dai cantieri aperti per scavi in superficie per quasi due terzi della lunghezza cittadina creerebbero ulteriori non infondate preoccupazioni nei cittadini;

risulta incredibilmente scandaloso e incomprensibile come le Ferrovie possano negare con insistenza alla quinta città d'Italia l'interramento dei binari cittadini del passante ferroviario, interrimento preteso e ottenuto invece dall'amministrazione comunale del vicino Comune di Capaci per il proprio territorio;

rilevato che il «Giornale di Sicilia» del 18 marzo 2006 pubblicava la notizia di interessi criminali sul «Passante ferroviario» di Palermo, e

che il quotidiano «la Repubblica» del 27 aprile 2006 riferiva di cosiddetti «pizzini» di mafia relativi ai lavori e che, secondo notizie riportate da «la Repubblica» del 28 aprile 2006, la Procura della Repubblica di Palermo ha aperto un'indagine sui suddetti fatti,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali misure si intendano adottare per pervenire alla realizzazione dell'opera in questione nel pieno consenso sociale, evitando contestazioni che possano bloccare la realizzazione e garantendone modernità progettuale con l'eliminazione di ogni danno e pericolo alla città di Palermo;

quali interventi di controllo tecnico si intendano adottare sulla qualità ed attendibilità della documentazione a supporto di tutte le autorizzazioni, inclusi i nulla osta per l'opera di protezione civile, rilasciate per l'opera dalle autorità locali, e se non si ritenga indispensabile il coinvolgimento del capo Dipartimento della protezione civile nazionale;

se non si ritenga opportuno ed indispensabile il blocco di qualsiasi attività di esproprio modulata sull'obsoleto progetto del 1979;

se non si ritenga inderogabile l'apertura immediata di un tavolo tecnico presso la Prefettura di Palermo, con la partecipazione della Presidenza del Consiglio, del Ministero delle infrastrutture, del Dipartimento della protezione civile nazionale, dei Comitati per l'interramento del passante e per la realizzazione dei lavori esclusivamente in sotterranea, del Sindaco di Palermo Commissario governativo per la mobilità, delle Ferrovie e del General Contractor, per addivenire alle indispensabili modifiche progettuali ed alla definizione più logica dei lavori, con l'interramento completo dei binari lungo tutto il tratto cittadino e fortemente urbanizzato, dalla Guadagna a Isola delle Femmine, con la realizzazione dei lavori esclusivamente in sotterranea alla profondità necessaria a garantire la piena stabilità nel tempo dei fabbricati, e con quegli aggiustamenti di itinerario che escludano la possibilità di affermazione di interessi privati di individui o di gruppi, di qualsiasi genere, al fine di garantire il pieno consenso sociale ad un'opera che rischia altrimenti di bloccarsi.

(4-00351)

(24 luglio 2007)

RISPOSTA. – Il passante ferroviario di Palermo risulta inserito in un più ampio quadro di interventi che interessano il Nodo di Palermo, opera quest'ultima ricompresa non solo nel documento «Infrastrutture prioritarie», predisposto da questo Ministero e presentato all'esame della Conferenza unificata Città – Stato – Autonomie locali alla fine dello scorso anno ma anche nell'allegato infrastrutture al Documento di programmazione economica e finanziaria ultimamente presentato.

È inoltre importante ricordar che nella Tabella «A» Opere in corso del Contratto di programma 2007/2011 con Rete Ferroviaria Italiana, attualmente all'esame degli Organi competenti, è prevista la cantierizzazioni all'anno 2009 del passante ferroviario in parola per un importo del costo a vita intera stimato in 1.113 milioni di euro.

In particolare, nel nodo di Palermo è previsto il raddoppio della linea ferroviaria Palermo-Trapani, del tratto da Palermo Centrale/Braicaccio fino a Carini, dove è allacciato e in esercizio il raccordo a doppio binario elettrificato per l'Aeroporto Falcone-Borsellino. Il progetto prevede un tracciato completamente in galleria nel tratto, prevalentemente urbano, dalla zona «Guadagna», situata in vicinanza della stazione di Palermo Centrale, fino alla fermata «Belgio» e con parziali interramenti nel tratto tra Tommaso Natale e Capaci.

Il progetto, approvato con specifica Conferenza di Servizi nel 2001, nel 2004 è stato affidato a Contraente Generale, mediante gara ad evidenza pubblica. Il costo a vita intera dell'intero intervento, comprendente il raddoppio e il conseguente potenziamento tecnologico, ammonta a 978 milioni di euro. L'*iter* di approvazione della progettazione esecutiva, predisposta dal Contraente Generale a giugno del 2006 è ancora in fase di definizione per i motivi di seguito riportati.

Il Comune di Palermo, contrariamente a quanto approvato nella citata Conferenza dei servizi, ha avanzato richieste di modifica del tracciato al fine di limitare i disagi alla cittadinanza conseguenti ai cantieri che sarà necessario aprire nel centro urbano di Palermo, contestualmente a quelli in corso per la realizzazione di linee tranviarie e di parcheggi nonché a quelli di prossima apertura da parte dello stesso Comune per la chiusura dell'Anello Ferroviario.

La Soprintendenza ai beni culturali e ambientali si è ora opposta alla demolizione di alcuni edifici dichiarati di interesse storico artistico e architettonico.

A seguito di tali richieste, nel frattempo è stata elaborata per il tratto Orleans - Ente Minerario Siciliano/La Malfa di circa 7,5 km, una nuova soluzione progettuale di minore impatto urbanistico, ma di costo significativamente più elevato di quello della soluzione originale.

Per definire la questione, il 13 dicembre 2006 è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa tra il Ministero delle infrastrutture, la Regione Sicilia, il Comune di Palermo e la società R.F.I.

Il Protocollo prevede che: «Comune di Palermo si farà carico dell'analisi dei costi-benefici, della soluzione tecnica avanzata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e dell'analisi dei relativi impatti sociali, restando a carico a Rete Ferrovie Italiane S.p.A. l'ulteriore approfondimento tecnico della soluzione progettuale prospettata».

In detto Protocollo è previsto anche che, in caso di esito positivo delle suddette valutazioni, il Ministero delle infrastrutture «si impegna ad assicurare, d'intesa con la Regione Sicilia, il finanziamento del maggior costo dell'intervento, stimato dalla Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in 135 milioni di euro, con le risorse di cui al comma 92 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, come convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. In caso di mancata disponibilità, anche parziale, delle predette risorse, si applica quanto previsto all'articolo 4, comma 4. A tale fine, il Ministero delle infrastrutture autorizza fin d'ora la Regione Siciliana ad inserire le opere ferroviarie del Nodo di Palermo «tra gli in-

terventi del Programma Operativo Regionale 2007-2013 per l'ammontare dell'investimento che risulterà compatibile con i regolamenti comunitari, impegnando RFI S.p.A. ad adempiere a tutti gli atti necessari alla corretta rendicontazione».

Lo studio di fattibilità della variante al progetto è stato già elaborato da R.F.I. e trasmesso al Ministero delle infrastrutture, al Comune di Palermo e alla Regione Sicilia. Sulla base di tale studio il Comune di Palermo sta provvedendo alla relativa valutazione costi-benefici, che sarà successivamente trasmessa a questo Ministero e alla Regione Sicilia che, in caso di positivo esame della stessa, richiederanno a R.F.I. l'avvio della progettazione preliminare degli interventi in variante.

A completamento dell'intero progetto e qualora sia assicurata per tempo la disponibilità del citato finanziamento integrativo, si potrà procedere senza soluzione di continuità, all'avvio dei lavori con attivazione delle opere prevista entro il 2013.

Il Ministro delle infrastrutture

DI PIETRO

(13 settembre 2007)

MARTONE. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

viene espressa forte preoccupazione circa l'intenzione della Giunta regionale della Sardegna di costruire ad Ottana in provincia di Nuoro un nuovo impianto di termovalorizzazione – per la costruzione del quale è già stato pubblicato il bando con scadenza a luglio – capace di smaltire 180.000 tonnellate di rifiuti solidi urbani (RSU) e di produrre energia elettrica grazie alla lavorazione delle biomasse;

per anni le popolazioni del Marghine, le amministrazioni locali, tanta parte delle forze politiche locali hanno condotto una dura lotta contro l'ipotesi di un potenziamento dell'impianto esistente nella zona industriale di Tossilo;

tale mobilitazione, divenuta evento di massa e fatto politico locale e provinciale di primaria importanza, ha investito migliaia di persone e l'intera opinione pubblica in un dibattito acceso e di altissimo livello che ha prodotto informazione e coscienza diffusa circa i rischi derivanti dai processi di termovalorizzazione, la necessità di rilanciare e valorizzare la raccolta differenziata, di investire nella valorizzazione del differenziato, in altri termini in un modello economico a misura d'ambiente, di uomo e di donna;

la decisione di dare avvio alla costruzione ad Ottana di un impianto di tali proporzioni viene presa dalla Giunta regionale senza il coinvolgimento del Consiglio e non tiene assolutamente conto delle lotte e della volontà popolare espressa nel Marghine e, in passato, anche dal Consiglio provinciale di Nuoro;

considerato che la costruzione di un impianto di termovalorizzazione di tali dimensioni comporterebbe conseguenze pesantissime sulle popolazioni locali con un serio rischio per le emissioni di fumi e polveri in atmosfera, l'opera limiterebbe l'economia dell'intero territorio, che si vedrebbe totalmente condizionato (tra processi di differenziazione, trasporto, smaltimento ed accantonamento in discarica) dalla lavorazione degli RSU per tutta l'isola, e comporterebbe inoltre la certa congestione delle vie di comunicazione della zona a causa di un prevedibile incremento del traffico di mezzi pesanti su gomma difficilmente sostenibile da una rete viaria come quella della Sardegna centrale;

preso atto che, in applicazione del decreto Ronchi, tutti i centri dell'isola, da qui a poco tempo, attueranno la differenziazione della raccolta degli RSU e che ciò comporterà una riduzione del conferimento negli impianti di termovalorizzazione;

considerato inoltre che:

per loro conformazione, le tecnologie impiegate nei processi di termovalorizzazione possono funzionare solo a pieno regime, onde evitare diseconomie e scarso rendimento;

l'opzione per un investimento di tale portata implicherà una decisa inversione di rotta rispetto alla condivisibile idea di una costruzione sociale del mercato, contenuta nel programma di governo della Regione, incentrata sulla risorsa locale, sulla tutela e valorizzazione dell'ambiente, sui prodotti tipici, sul patrimonio archeologico, culturale e naturalistico;

considerata, inoltre, la vetustà dell'impianto esistente a Tossilo e il basso *standard* di sicurezza e funzionalità offerto dal medesimo, rispetto alla sicurezza del luogo di lavoro, alla continuità dello smaltimento, alle emissioni in atmosfera, alla salute delle popolazioni locali, alla salubrità dell'ambiente in generale;

tenuto conto che nell'impianto citato lavorano attualmente circa 45 dipendenti rispetto ai quali il bando sopra citato non prevede esplicite garanzie,

si chiede di sapere:

se non si ritenga contraddittoria questa scelta con il forte accento, correttamente posto, sulla tutela delle coste e la valorizzazione dell'identità, dei saperi e delle culture locali, sulla necessità di progettare dal basso il modello di sviluppo;

come si ritenga di conciliare la costruzione di un impianto da 180.000 tonnellate di rifiuti con una politica che incentivi ed investa nella raccolta differenziata;

come si ritenga di garantire il funzionamento a pieno regime del nuovo impianto;

quali garanzie si ritenga che vi siano e quali forme di controllo si intendano attivare, rispetto all'eventualità che tra i RSU vi siano rifiuti tossici e sostanze ulteriormente inquinanti per l'ambiente e pericolose per la salute delle popolazioni locali;

quale futuro occupazionale sia stato programmato e quali garanzie vengano ipotizzate per i lavoratori dell'impianto di Tossilo;

se sia stato valutato il reale fabbisogno di incenerimento dei rifiuti alla luce dell'avvio e del razionale funzionamento della raccolta differenziata;

se non si ritenga opportuna una sospensiva del bando per la costruzione dell'impianto di termovalorizzazione di Ottana al fine di coinvolgere, in un dibattito più approfondito e documentato, il Consiglio regionale, gli enti locali del territorio, la popolazione, le forze politiche e la società civile e lasciare che su temi fondamentali come lo sviluppo locale e il modello economico di un territorio vi sia un percorso più partecipativo, informato e maggiormente democratico nella formazione delle decisioni.

(4-00434)

(2 agosto 2006)

RISPOSTA. – In merito a quanto indicato nell'atto di sindacato ispettivo di cui all'oggetto, riguardante la costruzione di un nuovo impianto di termovalorizzazione ad Ottana, in Provincia di Nuoro, si rappresenta che la Direzione Qualità della Vita di questo Ministero, competente per materia ha riferito quanto segue.

«In merito all'interrogazione in oggetto, si forniscono, per quanto di competenza, i seguenti elementi di risposta sulla base dei dati forniti dalla Regione Sardegna, con nota Prot 2495 del 27 febbraio 2007 e dalla Prefettura di Nuoro, con nota Prot.19962/2006-09-28/Gab, del 28 settembre 2006. Si evidenzia che con nota prot. 5282 del 27 dicembre 2006, l'ARPA Sardegna comunicava di non disporre, neppure tramite Dipartimento Provinciale, di elementi informativi utili a soddisfare le richieste.

Innanzitutto deve essere evidenziato come il termovalorizzatore di Ottana risulti inserito nella pianificazione regionale, in materia energetica e di gestione dei rifiuti.

Segnatamente, l'impianto in questione risulta previsto nel Piano Energetico Regionale, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 34/13 del 2 agosto 2006 e sul quale il Consiglio regionale ha espresso parere positivo nella seduta del 15 novembre 2006.

Il termovalorizzatore, per una potenzialità di trattamento di 200.000 tonnellate/anno di secco residuo non riciclabile e per una potenza elettrica di almeno 20 Mwe ed una centrale termica integrata di potenza parti a 40 Mw risulta inserito, inoltre, dal 14 febbraio 2006 (deliberazione di Giunta regionale 6/5), nel Piano regionale di gestione dei rifiuti-sezione rifiuti urbani.

Secondo il progetto regionale, l'impianto sarà costituito da due linee di trattamento, una alimentata dalla frazione secca proveniente dai rifiuti urbani, l'altra da biomasse di provenienza regionale. È inoltre prevista la realizzazione di una caldaia ad oli combustibili per l'erogazione di aria compressa, ossigeno ed acqua demineralizzata a vantaggio degli impianti del sito.

Sulla base delle informazioni assunte, risulta che la scelta relativa alla costruzione dell'impianto si è resa necessaria a causa dell'insuffi-

cienza e dello stato di vetustà dell'impianto di incenerimento sito a Macomer, gestito dalla società mista Tossilo Spa, al quale fanno riferimento il 50% dei Comuni del territorio, con un bacino di utenza di circa 180.000 abitanti.

Evidenzia, in particolare, la prefettura di Nuoro che il vecchio impianto, costruito nei primi anni novanta, risulta ormai obsoleto ed insufficiente, riuscendo a trattare soltanto il 60% dei rifiuti conferiti, con la necessità di avviare alla discarica di Monte Muradu (al limite della saturazione) la parte restante dei rifiuti.

Nello scorso anno, inoltre, alcuni sindaci della provincia si sono fatti portatori delle istanze delle proprie comunità riguardo all'eccessiva onerosità delle tariffe richieste dalla Tossilo Spa, gestore dell'impianto.

L'ubicazione del sito, sulla base della documentazione fornita dalla Regione, risulta essere stata una scelta obbligata, per la necessità di rispettare i criteri previsti per l'ubicazione di tale tipologia di impianti, da installare in aree industriali già attrezzate.

La realizzazione della nuova centrale termoelettrica ad Ottana è ritenuta un elemento importante nella politica economica dell'attuale amministrazione regionale, per la garanzia di una maggiore sicurezza di approvvigionamento di energia per le aziende operanti nel polo industriale e per l'altro livello di integrazione tra la pianificazione energetica e di gestione dei rifiuti.

È comunque prevista l'attivazione, da parte della Regione, delle procedure necessarie a coinvolgere la popolazione locale interessata dall'intervento (valutazione ambientale strategica), al fine di consentire il raggiungimento di una concertazione e di una condivisione della scelta.

Per quanto attiene al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata, risulta che il progetto del termovalorizzatore si basa sul conseguimento di un livello ottimale di raccolta differenziata, capace di intercettare, al 2010, almeno il 50% dei rifiuti prodotti nel territorio del Centro-Nord della Sardegna. La centrale termoelettrica dovrà incenerire i rifiuti residui dalla raccolta differenziata, conferiti dal Centro-Nord della Sardegna. Non risulta che vi sia il rischio di incompatibilità tra le fasi di raccolta e di smaltimento, in quanto attività effettuate da soggetti diversi. Infatti, il nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti (deliberazione della Giunta regionale n. 51/15 del 12 dicembre 2006), prevede l'istituzione di un'unica autorità di ambito e l'articolazione della gestione integrata dei rifiuti su due livelli: uno provinciale per l'organizzazione della fase di raccolta e di recupero dei materiali ed uno regionale, per la gestione della filiera di trattamento/smaltimento dei rifiuti originati dalla selezione-stabilizzazione e dalla termovalorizzazione. In particolare, è previsto che il secco residuo sia smaltito negli impianti di Macchiareddu (esistente e da ampliare) ed in quello di Ottana (da realizzare). Con riferimento alle esigenze di termovalorizzazione, la Regione evidenzia che nel Centro-Nord della Sardegna si producono circa 400.000 tonnellate di rifiuti urbani e che, in considerazione dell'obiettivo di raccolta differenziata pari al 50%, l'impianto dovrà smaltire circa 200.000 tonnellate di secco residuo indifferenziato.

Riguardo al funzionamento a pieno regime del nuovo impianto, la Regione ha evidenziato che il funzionamento sarà garantito dal concessionario in forza di una specifica convenzione in tal senso. In particolare, nel Piano regionale di gestione dei rifiuti è previsto che i Comuni interessati dal conferimento, ubicati nelle 5 province del Centro-Nord della Sardegna, abbiano come recapito finale del processo l'impianto di Ottana.

In merito alle previsioni in materia di sicurezza, il bando di gara per la costruzione del termovalorizzatore prevede che questo sia progettato nel rispetto delle migliori tecnologie disponibili. È previsto, inoltre, che i rifiuti da trattare nell'impianto siano soltanto RSU, residui della raccolta differenziata e già selezionati presso appositi siti di pretrattamento, ubicati in ciascuna delle province interessate. I siti di trattamento avranno il precipuo compito di intercettare le sostanze eventualmente pericolose.

Da ultimo, sulla base della documentazione fornita dalla Regione, non sembra opportuna una sospensione del bando, anche in considerazione dell'imminente attivazione dei procedimenti atti a coinvolgere le popolazione e gli enti locali interessati in ordine alle scelte effettuate ed al fine di assicurare la concertazione con gli stessi».

*Il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare*

PECORARO SCANIO

(12 settembre 2007)

PIGNEDOLI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

durante la seconda Guerra mondiale, nei campi di lavoro ubicati nei pressi della cittadina tedesca di Kahla, nella regione della Turingia, furono deportate migliaia di persone, molte delle quali di nazionalità italiana;

di recente nella cittadina di Kahla si sono verificati numerosi atti di vandalismo ai danni di diverse lapidi poste in memoria delle sofferenze dei deportati. Alcune di esse erano state posate, negli anni successivi alla guerra, da amministrazioni pubbliche italiane in ricordo ed in memoria dei tanti cittadini italiani che avevano sofferto ed erano morti in quei campi di concentramento;

in particolare, gli atti vandalici si sono concentrati contro il memoriale posto a fianco della collina del Walpersberg nelle vicinanze di Kahla. In quel luogo i deportati erano impiegati per disboscare e spianare la cima della collina al fine di costruire una pista di decollo per la caccia a reazione Me 262. Questi caccia venivano costruiti in segreto al di sotto della collina, dove oltre 15.000 deportati avevano scavato 32 chilometri di gallerie secondo le direttive del «progetto Reimahg». Fra quei deportati erano presenti anche numerose donne e tanti bambini, provenienti da molte nazioni europee quali Russia, Polonia, Belgio, Francia, Spagna, Olanda, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Italia;

secondo le cifre ufficiali furono 855 i deceduti durante i lavori del «progetto Reimahg». Di questi 441 erano italiani. Tuttavia, secondo stime approssimative, le morti reali sono state circa 6.000, calcolate in base ai ritrovamenti avvenuti in diverse fosse comuni attorno alla zona, nelle quali si utilizzava la calce viva per coprire i cadaveri. Al numero di morti ritrovati nelle fosse bisogna aggiungere quello di coloro che non venivano seppelliti nei pressi di Kahla, ma che venivano trasportati al vicino KZ di Buchenwald, dove venivano gettati nel forno crematorio;

i primi deportati italiani arrivarono a Kahla nell'estate del 1944. La maggior parte di loro veniva dalla provincia di Macerata. Anche alcuni operai della Pirelli finirono deportati nei campi di lavoro di Khala, a seguito di manifestazioni di sciopero;

considerato che recentemente l'area occupata dal campo di prigionia di Kahla è al centro di una compravendita che rischia di far finire l'intero terreno in mani private. La municipalità di Kahla ha manifestato il suo interesse per l'acquisto e la successiva conservazione dell'area, ma la proprietà si è riservata comunque il diritto di vendere al miglior offerente. Il rischio è quello di veder scomparire un sito di grande importanza storica e di dover trovare una diversa collocazione per i memoriali e le lapidi sparse sull'area in questione;

le tragiche vicende legate al nazifascismo ed alla seconda Guerra mondiale non possono essere dimenticate ed i luoghi come i memoriali di Kahla sono indispensabili per la costruzione di un futuro di pace, di tolleranza e di libertà, non solo per il nostro Paese, ma per il mondo intero, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti sopra esposti; quali iniziative urgenti intenda adottare al fine di garantire il doveroso rispetto e la tutela dei memoriali danneggiati presso la cittadina di Khala e di tutti i luoghi dove sono presenti i memoriali delle deportazioni nazifasciste della seconda Guerra mondiale.

(4-02158)

(13 giugno 2007)

RISPOSTA. – I fatti da Lei riportati nell'atto parlamentare sono certamente a conoscenza di questo Ministero ed erano stati segnalati nello scorso mese di maggio al Consolato Generale d'Italia a Lipsia. La Rappresentanza consolare italiana era immediatamente intervenuta presso la competente Autorità locale, il Landrat della Provincia Saale-Holzland-Kreis, per sollecitare indagini dirette ad individuare i responsabili degli atti vandalici contro le targhe commemorative dei deportati italiani, nonché misure di protezione di luoghi sacri per la memoria di tante vittime del nazifascismo che vi soffrirono e vi persero la vita. Analoghi interventi erano stati svolti dallo stesso Consolato generale sia con il Ministro degli Interni dello Stato Libero della Turingia, dott. Karl-Heinz Gasser, sia presso il Ministro della Cultura del Land della Turingia, dott. lens Goebel (anch'egli competente per i siti ed i monumenti commemorativi delle vittime na-

ziste nel Land), con la richiesta di svolgere indagini approfondite su quanto accaduto e di prendere adeguate misure di sicurezza, onde evitare il ripetersi di fatti di vandalismo rivolti alle lapidi commemorative dei deportati al Walpersberg.

Le indagini della Polizia Criminale di Jena sono ancora in corso e, in tale ambito, sono stati tra l'altro effettuati rilievi scientifici su quanto lasciato sul posto dagli autori degli inqualificabili ed oltraggiosi atti. Le bottiglie di birra trovate ed altri elementi indurrebbero a qualificare quanto accaduto come «semplice» vandalismo. Gli organi di polizia mantengono comunque una certa cautela, in attesa dell'esito di ulteriori indagini, sul possibile movente politico degli atti in questione, rilevando peraltro che non sono state rinvenute scritte o segni che possano essere attribuiti a gruppi politicamente motivati.

Nel condannare gli atti vandalici in questione, le Autorità tedesche hanno avuto espressioni di rincrescimento e di solidarietà per le famiglie dei deportati.

Lo stesso Consolato generale d'Italia a Lipsia è altresì intervenuto con l'Ufficio della Turingia (con sede ad Erfurt) del Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Ente Federale che corrisponde nelle grandi linee alla nostra Agenzia del Demanio, per contrastare il programma di vendita a privati dei terreni ove si trova il «Luogo della memoria» di Walpersberg e per chiedere che il medesimo venga invece trasferito ad un'entità pubblica. Su sollecitazione della nostra rappresentanza consolare, il Ministro delle Finanze della Turingia, Birgit Diesel, si è rivolta al Ministro Federale delle Finanze Peer Steinbrueck (dal quale dipende il Bundesanstalt für Immobilienaufgaben) per chiedere che l'area in questione del Walpersberg non venga venduta o, comunque, non venga «privatizzata».

Un ulteriore intervento è stato compiuto presso il sopracitato Ministro della Cultura del Land della Turingia, dott. Jens Goebel, per sollecitarne l'interessamento al fine di impedire la vendita a privati del «Luogo della memoria» in questione.

A seguito di tali iniziative, la Bundesanstalt für Immobilienaufgaben ha sospeso l'aggiudicazione della gara (era già stata individuata un'Associazione privata come potenziale vincitore) ed ha fatto pervenire al Consolato Generale d'Italia in Lipsia una comunicazione nella quale si fa stato di un sopravvenuto orientamento alla costituzione di un consorzio *ad hoc*, la cui realizzazione appare comunque complessa, con il trasferimento della proprietà del Walpersberg ai Comuni della zona. Al momento sembra quindi che tra le Autorità locali e federali tedesche sia emerso un consenso sulla opportunità di evitare che il «Luogo della memoria» di Walpersberg venga acquisito da privati.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

CRUCIANELLI

(14 settembre 2007)

PISA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

il decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, come convertito dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, all'art. 4-*bis*, circa l'incentivazione della produttività del personale dei Ministeri della difesa e degli affari esteri stabilisce che: per le aree professionali in servizio presso il Ministero della difesa – in ragione dell'aumento dei carichi di lavoro per il supporto alle intensificate missioni internazionali – vengano corrisposti 5.000.000 euro da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttività del citato personale della difesa;

nel 2005 tale contrattazione ha ricompreso nella suddivisione di detta cifra non solo le aree professionali cui era destinata dalla legge (i cosiddetti lavoratori livellati), ma anche il personale dirigente, contravvenendo alla finalità del fondo stesso, destinato a finanziare il salario accessorio. La somma divisa per il numero del personale dipendente coinvolto attribuisce circa 5.800 euro ai dirigenti di prima fascia, 1.500 euro ad ogni dirigente di seconda fascia e 120 euro circa per i dipendenti livellati. A tale iniqua ripartizione si è giunti utilizzando un criterio normalmente usato per distribuire ai dirigenti i risparmi di gestione, criterio che nella fattispecie non ha nulla a che vedere con la legge in questione;

il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio relazioni sindacali, in una nota alla Direzione generale per il personale civile del Ministero della difesa in data 25 novembre 2005, ha rilevato che tale ripartizione non è in linea col disposto normativo, ampliando impropriamente i destinatari di tale beneficio economico;

anche per il corrente anno 2006 si è proceduto in modo analogo al 2005,

l'interrogante chiede di sapere:

quali motivi abbiano suggerito l'estensione di tale pagamento a detta dirigenza sia per l'anno 2005 che per il corrente anno 2006;

se in questo modo non sia stata violata sia la lettera che la finalità della norma, che intendeva far fronte all'aumento dei carichi di lavoro delle aree professionali che operano a stretto contatto con i reparti operativi impiegati in missioni internazionali;

se non si intenda ripristinare una corretta interpretazione della norma.

(4-00353)

(24 luglio 2006)

RISPOSTA. – L'atto in titolo, nel prendere in esame il tema dell'incentivazione della produttività del personale civile della Difesa – in attuazione dell'articolo 4-*bis* della legge 18 marzo 2005, n. 37 sul finanziamento delle missioni internazionali – ipotizza che la ripartizione delle specifiche risorse, negli anni 2005/2006 a favore del predetto personale, sia avvenuta «non in linea col disposto normativo, ampliando impropriamente i destinatari di tale beneficio».

Al riguardo, la predetta norma prevede uno stanziamento di 5 milioni di euro, a decorrere dal 2005, finalizzato ad incentivare la produttività del «personale appartenente alle aree professionali in servizio presso il Ministero della difesa», a fronte del maggior impegno lavorativo richiesto a supporto delle Forze armate impiegate nelle missioni internazionali.

Tale finalità, strettamente correlata all'esigenza di assicurare l'efficiente esercizio della funzione Difesa, fa desumere che l'impegno che ne deriva non può limitarsi solo a determinate tipologie di personale, ma coinvolge tutti i settori e le aree di impiego della componente civile.

Ciò, peraltro, è confermato anche dall'utilizzo da parte del legislatore della locuzione «aree professionali», che si riferisce a tutte le professionalità disciplinate dalla contrattazione collettiva, ivi comprese quelle dirigenziali appartenenti all'Area 1.

D'altro canto, nel medesimo disposto normativo il legislatore per il personale del Ministero degli affari esteri usa, invece, la diversa locuzione «aree funzionali», propria dei contratti collettivi del personale non dirigente, non altrimenti spiegabile se non con una differente individuazione dei destinatari, tipica e limitata a detto personale.

È sulla base, dunque, di tale *ratio*, che lo stanziamento in parola, secondo le modalità fissate dalle vigenti disposizioni contrattuali, è stato ripartito assegnando la predetta somma al personale appartenente alle qualifiche funzionali ed ai dirigenti, in proporzione all'ammontare dei rispettivi fondi di produttività.

La linea seguita dall'Amministrazione è stata recepita anche dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell'economia e delle finanze, che hanno certificato la compatibilità economico-finanziaria del predetto accordo.

Peraltro, il predetto Dipartimento, in occasione della suddetta certificazione, da un lato, ha confermato l'esigenza di accordi separati tra le due categorie di personale in questione, dall'altro, ha richiesto un preliminare provvedimento di ripartizione dei 5 milioni di euro fra le categorie medesime; conseguentemente, nel 2006, il Ministro *pro-tempore* ha adottato uno specifico decreto di ripartizioni.

La tematica può comunque ritenersi avviata a soluzione, proprio nel senso auspicato dall'interrogante, in quanto l'art. 4, comma 8-*bis*, della legge 29 marzo 2007, n. 38, di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, (proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie ed internazionali) prevede, per l'anno 2007, uno stanziamento di 10.000.000 euro da destinare, attraverso la contrattazione nazionale integrativa, all'incentivazione della produttività del solo personale appartenente alle aree funzionali.

Il Ministro della difesa

PARISI

(6 settembre 2007)

RAME. – *Ai Ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione.* – Premesso che:

la cultura è il più importante strumento che abbiamo a disposizione per combattere le disparità sociali ed economiche della collettività, dove la forbice sociale si allarga a discapito delle fasce più povere e l'alfabetizzazione è la base fondante su cui costruire l'equità sociale;

per gli italiani che risiedono all'estero l'istruzione all'interno di scuole italiane rappresenta la necessità di assicurare l'italianità all'interno dell'ambiente scolastico, per esempio per i cittadini italiani residenti in Brasile o per i cittadini brasiliani che, per discendenza o meno, mantengono rapporti significativi con la cultura italiana;

in quest'ottica è nata, nel 1982, la scuola italiana «Eugenio Montale» di San Paolo del Brasile, l'unica che conferisce titoli di studio riconosciuti in Italia, in un contesto dove la comunità italiana è la più numerosa; nello specifico, dei più di 10 milioni di abitanti, il 55% sono discendenti italiani;

è giunta notizia che tale struttura scolastica patirà il taglio delle uniche due cattedre previste per San Paolo di insegnanti italiani dipendenti del Ministero degli affari esteri, a causa di un piano di riallocazione e riduzione degli insegnanti ministeriali nel mondo, con un taglio di 70 docenti su 1.200,

si chiede di sapere:

se quanto narrato in premessa corrisponda al vero;

quali siano le ragioni della decisione che porterà all'assenza di insegnanti ministeriali italiani sul territorio di San Paolo, in un contesto così fortemente caratterizzato dalla presenza di connazionali, laddove l'insegnamento rimarrà nelle mani di istituti culturali privati, venendo meno la connotazione pubblica dell'insegnamento;

quali misure si intendano adottare per garantire alla comunità italiana di San Paolo del Brasile un'istruzione pubblica, fondata sulla cultura italiana;

in che termini avverrà il ricollocamento degli insegnanti ministeriali della scuola «Eugenio Montale».

(4-01984)

(17 maggio 2007)

RISPOSTA. – Il ridimensionamento del contingente scolastico all'estero si è reso necessario a causa della sensibile riduzione delle risorse imposta dalla legge finanziaria 2007 sul capitolo relativo agli assegni di sede per il personale scolastico.

L'Amministrazione è stata perciò costretta ad individuare dei criteri per la riduzione dei posti, garantendo in primo luogo il servizio nelle scuole statali e in quelle straniere laddove sussistono accordi internazionali.

La diminuzione dei fondi ha determinato la chiusura di settanta posti del contingente del personale scolastico con contratto a tempo indeterminato in servizio all'estero.

Poiché si comprende che tale inevitabile decisione ha comportato disagio per gli studenti, l'Amministrazione cercherà di assicurare contributi compensativi alle scuole colpite dai tagli, contributi che si spera possano pervenire attraverso la legge di assestamento di bilancio di prossima presentazione al Parlamento.

Il complesso scolastico italiano «Istituto Eugenio Montale» di San Paolo è un istituto scolastico privato a cui è stata concessa la parità scolastica dal Ministero degli affari esteri in data 19 aprile 2004.

Gli alunni che frequentano un corso di studi presso tale Istituto conseguono titoli intermedi o finali legalmente validi in Italia.

Per quanto concerne i 2 docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio presso l'Istituto Eugenio Montale nel corso dell'anno 2006/2007, uno terminerà al 31 agosto 2007 il proprio mandato quinquennale all'estero e sarà quindi restituito ai ruoli metropolitani come previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto scuola del 2003.

L'altro docente, che non ha terminato il proprio mandato quinquennale, sarà invece ricollocato in altra sede estera ai sensi del Contratto collettivo nazionale integrativo del 4 aprile 2007.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

DI SANTO

(19 settembre 2007)

STIFFONI. – *Ai Ministri delle infrastrutture, per i beni e le attività culturali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

da notizie ufficiose sembra che sia in corso di studio un nuovo tracciato della E55 Civitavecchia-Orte-Ravenna-Venezia, opera inserita nel programma della legge obiettivo, nel tratto che interessa il territorio di Pianiga e la riviera del Brenta;

il tracciato originario prevedeva il collegamento della nuova arteria con il tunnel di Mestre, mentre il nuovo tracciato si sposta verso Pianiga, collegandosi con il passante di Mestre, attualmente in corso di realizzazione;

la popolazione locale interessata dall'alternativa di progetto ritiene più appropriato il collegamento diretto del porto di Venezia con la nuova arteria, in quanto tale soluzione corrisponderebbe allo scopo principale dell'opera che è quello di agevolare e fluidificare la comunicazione tra Venezia e le altre località;

la nuova proposta è condizionata da una serie di emergenze archeologiche e architettoniche caratterizzanti il territorio, in quanto attraverserebbe la zona delle ville Venete della riviera del Brenta, e pertanto

propone la realizzazione del tracciato in tunnel per un percorso di tre chilometri;

si tratta di un territorio altamente urbanizzato, caratterizzato da numerosi beni vincolati, consistenti in ville, parchi, giardini storici e beni di archeologia industriale;

la realizzazione dell'ultimo tratto di collegamento con il passante di Mestre, comporterebbe la rimozione dell'attuale struttura di esazione e delle rampe di accesso all'A4 al fine di realizzare un nuovo e più articolato sistema di snodo;

tale sistema di snodo devasterebbe gran parte del territorio in quanto abbisogna di un ampio piazzale di esazione, di rampe di collegamento della nuova E55 sia con il Passante di Mestre, da e per Trieste, sia con l'A4, da e per Milano, e inoltre richiede il ripristino della continuità tra nord e sud della A4 e l'adeguamento della viabilità ordinaria;

secondo tale progetto, il territorio di Pianiga diventerebbe il crocevia di tutte le direttrici di traffico, est-ovest e nord-sud, e ciò indubbiamente comporterebbe gravi disagi sociali e ambientali per la popolazione locale;

i cittadini di Pianiga, che hanno già subito la devastazione del proprio territorio per la costruzione del Passante di Mestre e hanno accettato ciò consapevoli degli interessi collettivi superiori che hanno imposto la realizzazione di tale opera, si sentono discriminati e vessati dalla mancanza di un confronto serio e trasparente a tutti i livelli istituzionali interessati dalla realizzazione della nuova arteria E55,

l'interrogante chiede di sapere:

se corrisponda a verità la notizia dello studio della citata alternativa di tracciato della nuova E55;

se i Ministri in indirizzo, coinvolti nel procedimento di approvazione del progetto, non ritengano opportuno avviare un trasparente dibattito aperto agli enti territoriali locali interessati dalla localizzazione dell'opera, cercando soluzioni che non penalizzino oltre misura territori già deturpati dalla realizzazione di precedenti opere strategiche.

(4-02221)

(20 giugno 2007)

RISPOSTA. – In seguito diverse definizioni delle esigenze programmate del sistema infrastrutturale del Paese e ad una specifica richiesta avanzata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito dell'istruttoria di valutazione di impatto ambientale, è attualmente in fase di studio e di ottimizzazione la soluzione del tracciato della strada in questione con innesto al Passante di Mestre.

Per individuare il corridoio trasportistico più consono, l'ANAS comunica che sono in fase di svolgimento analisi approfondite su tutte le componenti ambientali, sugli aspetti di tutela del paesaggio e dei beni storico artistici unitamente a specifici studi presso le competenti Soprintendenze.

Le ipotesi progettuali sono ispirate a scelte che seguono rigorosamente il principio di minimizzazione degli impatti e, in tale ottica, è previsto di avvalersi anche delle più moderne tecnologie quali ad esempio nuovi sistemi di pagamento del pedaggio che non richiedono la presenza di barriere di esazione con conseguente risparmio di territorio.

Circa l'opportunità di avviare un dibattito che coinvolga gli enti locali interessati, ANAS ed il Promotore hanno concordato di convocare a breve un ulteriore incontro con la Regione Veneto e con i rappresentanti degli enti locali per illustrare le alternative di tracciato che interessano il territorio, acquisire eventuali osservazioni e condividere le scelte progettuali.

L'ANAS ha già espresso la massima disponibilità a partecipare ad un eventuale tavolo tecnico di concertazione tra Regione Veneto, società concessionarie autostradali ed enti locali teso ad una valutazione complessiva e strategica in ordine agli interventi in progettazione.

Il Ministro delle infrastrutture

DI PIETRO

(13 settembre 2007)

ZUCCHERINI. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* – Premesso che:

da diversi anni, con l'approssimarsi della stagione balneare i numerosi turisti che affollano alcuni tratti della costa tirrenica calabrese sono obbligati a fare i conti con i rifiuti che arrivano sugli arenili a causa delle particolari correnti marine che interessano quei tratti di costa;

per molte associazioni ambientaliste, tale fenomeno è da attribuire, tra l'altro, all'illegale consuetudine di numerose navi di scaricare in mare i rifiuti;

non è un caso che questo fenomeno aumenti, in modo particolare, nella stagione estiva, interessata da un notevole aumento del traffico marittimo nel basso Tirreno;

la diffusa presenza di rifiuti su alcuni arenili del Tirreno calabrese, in modo particolare lungo le coste del Golfo di Sant'Eufemia, rappresenta una minaccia concreta all'ambiente e all'economia di intere comunità;

queste pratiche sono la conseguenza del mancato rispetto del decreto legislativo 182/2003 che recepisce la direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta di rifiuti prodotti dalle navi e che introduce, tra l'altro, l'obbligo per le navi di notificare alle autorità portuali la quantità di rifiuti a bordo prima dell'attracco: questa misura, associata ai controlli effettuati nei porti ed a sanzioni adeguate (previsti dal decreto), avrebbe dovuto migliorare notevolmente le possibilità di verificare il rispetto delle norme;

a giudizio dell'interrogante, pare modesto, ad oggi, il numero di contravventori colti in flagrante, visto che sembra che gli scarichi vengano effettuati per lo più di notte,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti suddetti;

quante siano state le infrazioni sanzionate nel corso del 2005 nel tratto di mare in questione, a carico di quei soggetti che non hanno rispettato il decreto citato;

quanti e quali siano i porti del Tirreno meridionale che, in ottemperanza del decreto, si siano dotati di impianti di raccolta dei rifiuti prodotti sulle navi;

quanti e quali porti si siano dotati di un piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico;

se nei suddetti porti esistano modalità codificate di registrazione dell'uso effettivo degli impianti capaci di registrare, tra l'altro, le navi approdate (tipologia e stazza lorda), le navi che hanno conferito i rifiuti e le navi che non hanno conferito i rifiuti (per deroga o esenzione);

se esistano modalità di registrazione dei quantitativi dei rifiuti e dei residui conferiti suddivisi per tipologia secondo i codici C.E.R., destinazione (recupero o smaltimento) e quantitativo in metri cubi e tonellate;

quali azioni si intenda intraprendere per garantire che le autorità marittime provvedano ad effettuare le ispezioni previste dal decreto;

se si intenda avviare un'indagine ministeriale al fine di verificare l'applicazione del decreto nel Tirreno meridionale;

se i compiti demandati alle Regioni dal suddetto decreto siano stati rispettati dalla Regione Calabria o, nel caso specifico, dall'Ufficio del Commissario straordinario per l'emergenza ambientale di quella regione;

quali misure si intendano adottare per migliorare la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, in modo da conseguire effettivamente i risultati auspicati dalla direttiva CE e dal decreto legislativo;

quali iniziative si intendano intraprendere per sostenere ed incoraggiare l'attività turistica in una realtà economicamente debole come quella calabrese.

(4-00048)

(13 giugno 2006)

RISPOSTA. – In ordine all'interrogazione indicata in oggetto concernente l'illegale scarico in mare di rifiuti da parte delle navi, ed il mancato rispetto del decreto legislativo 182/2003 di recepimento della Direttiva 2000/59/CE relativa alla raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, si riferisce che alla Direzione per la protezione della natura di questo Ministero, non sono pervenute segnalazioni o richieste di interventi per fenomeni di inquinamento marini interessanti alcuni tratti di costa tirrenica calabrese cui si fa riferimento nell'atto ispettivo di cui è discorso.

Si ritiene comunque utile esprimere alcune considerazioni generali sull'argomento e rendere nota l'attività antinquinamento marino. La predetta Direzione gestisce la struttura di pronto intervento per la tutela dell'ambiente marino e per la prevenzione degli effetti dannosi alle risorse del mare da inquinamento derivanti da idrocarburi e altre sostanze nocive.

La predisposizione del sistema di risposta, a livello nazionale, in termini di strutture ed equipaggiamenti, per gli interventi in caso di inquinamento, è prevista dall'articolo 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

Le unità antinquinamento della Società Consortile Castalia Ecolmar, cui è stato affidato il servizio, svolgono sostanzialmente due funzioni strategiche:

a) la vigilanza e prevenzione antinquinamento lungo le rotte programmate (il Comandante dell'unità ha l'obbligo di segnalare via radio alla più vicina Capitaneria di Porto l'unità mercantile o da diporto che stia illegittimamente scaricando in mare idrocarburi o sostanze nocive);

b) l'intervento in emergenza per la raccolta degli idrocarburi sversati in mare mediante le speciali apparecchiature di bordo al fine di contenere per quanto possibile gli effetti nocivi sull'ecosistema marino.

La struttura non ha come obiettivo anche il controllo della qualità ambientale delle acque marine né è concepita per affrontare gli inquinamenti di tipo organico-chimico di origine terrestre (così da poter garantire un equilibrio ottimale, ecologico, ambientale, delle risorse naturali) poiché gli stessi richiederebbero attività di continuo monitoraggio dei litorali costieri in vista di successivi e ineludibili interventi a terra.

Bisogna considerare che l'ambiente nella sua globalità, e nel caso specifico la risorsa mare, risente sempre più delle crescenti attività antropiche che agiscono sulla capacità di mantenere gli ecosistemi esistenti e, quindi, di supportare comunità animali e vegetali ampie e diversificate.

La conoscenza della capacità di ogni singola componente ambientale (corpi idrici superficiali, sotterranei, aria, suolo) di interagire con le altre nel determinare fenomeni di inquinamento è fondamentale per una efficace tutela dell'ambiente marino e per l'equilibrio delle risorse.

A tale necessità si è cercato di dare risposta finanziando, coordinando e attuando, in collaborazione con le Regioni costiere italiane, il controllo sugli ambienti marini costieri (nel sistema introdotto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 258/2000, le acque marine costiere sono inserite tra i corpi idrici superficiali in funzione degli obiettivi di qualità ambientale), attraverso dei programmi di monitoraggio di durata triennale consistenti nell'organizzazione di una locale rete di osservazione della qualità dell'ambiente marino e di un centro nazionale di coordinamento generale e di raccolta dati.

Tali programmi si pongono l'obiettivo di verificare l'impatto antropico sull'ambiente marino (verifica sulla dinamica delle popolazioni animali e vegetali e sui fattori che ne determinano le alterazioni) e costituiscono un importante strumento conoscitivo per orientare gli enti territoriali verso una politica rispettosa della natura.

Deve tuttavia rilevarsi che i dati in argomento sono dati con valenza ambientale e non sanitaria e non sono quindi utilizzabili per valutazioni relative alla idoneità di tali acque ad uso ricreativo quale quello della balneazione.

Alle Regioni è affidato, tra l'altro, il compito dell'analisi delle cause che hanno determinato per le acque destinate alla balneazione un'even-

tuale superamento dei limiti parimetrici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 470/82 e successive modifiche ed integrazioni, e della successiva ricerca dei rimedi adottabili per rientrare nei limiti richiesti dalla norma.

Per le acque che risultano ancora non idonee alla balneazione, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 470/82, il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (al riguardo il Consiglio dei Ministri in data 30 giugno 2006 ha approvato in prima lettura un decreto legislativo recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152» il quale prevede che le Regioni, entro l'inizio della stagione balneare successiva alla data di entrata in vigore della parte terza del decreto stesso, e successivamente con periodicità annuale, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tutte le informazioni relative alle cause della non balneabilità ed alle misure che intendono adottare.

Le Regioni sono quindi investite della programmazione degli interventi su tali acque; hanno altresì l'obbligo di giustificare le cause del degrado e le attività positive per invertire tale tendenza.

Le Regioni, ai sensi del citato decreto legislativo 152/2006, assicurano la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque e trasmettono all'APAT i dati conoscitivi e le informazioni relative all'attuazione della parte terza del decreto stesso.

L'APAT, nell'ambito del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), elabora a livello nazionale le informazioni relative allo stato di qualità delle acque e le trasmette ai Ministeri interessati.

L'ex Servizio difesa del mare al fine di accrescere l'efficacia degli interventi di prevenzione e lotta all'inquinamento realizzati sulla base dei pattugliamenti programmati della flotta convenzionata aveva stipulato due convenzioni con il Comando generale delle Capitanerie di porto aventi per oggetto lo svolgimento di specifiche attività di vigilanza marittima in zone del mare territoriale particolarmente a rischio di inquinamento o comunque altamente «sensibili» come le aree marine protette già istituite o in corso di istituzione.

In forza delle citate convenzioni il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera – collabora attivamente con la Direzione per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nelle attività di prevenzione dell'inquinamento marino con tutti i mezzi navali e aerei disponibili.

È prevista specifica attività di pattugliamento nel mare territoriale e nell'alto mare adottando altresì, ove se ne ravvisi la necessità, specifici provvedimenti sanzionatori, ai sensi delle vigenti norme nazionali e internazionali in materia, al fine delle repressione delle azioni pregiudizievoli alle risorse marine.

Si è successivamente adottato un unico strumento convenzionale, d'intesa con il Comando generale delle Capitanerie di porto, finalizzato alla continuità delle azioni di vigilanza preventiva in mare, all'accrescimento dell'efficacia delle azioni di intervento antinquinamento nei casi

di emergenza, e alla prosecuzione e potenziamento delle attività di sorveglianza nelle aree marine protette, tale strumento convenzionale prevede il pattugliamento in alto mare e nel mare territoriale con ricorso per quel che attiene il servizio aereo all'attività di scoperta con l'ausilio di sistemi di telerilevamento.

È altresì prevista un'attività di sorveglianza a tutela e difesa dell'ambiente marino e costiero ed il monitoraggio delle aree litoranee.

Si aggiunge, anche, che il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 13 ottobre 2003 n. 305, modificato con decreto 2 febbraio 2006 n. 113, ha adottato il Regolamento recante attuazione della direttiva 2001/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001. Tale decreto prevede il fermo della nave nel caso in cui vengano riscontrate da parte del personale ispettivo carenze nella nave che rappresentano un pericolo per la sicurezza, la salute o l'ambiente; menziona poi il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, entrato in vigore l'8 ottobre 2005, con il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2002/59/CE del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione al fine «di un ausilio per migliorare la prevenzione e l'individuazione dell'inquinamento causato da navi»; prevede l'obbligo di comunicazione preventiva dell'ingresso nei porti italiani delle navi che trasportano merci pericolose o inquinanti; prevede anche che le navi nazionali e le navi di bandiera straniera individuate nell'allegato II, punto I, della legge stessa, che fanno scalo in un porto nazionale, siano dotate di un sistema di identificazione automatica (Automatic Identification System – AIS); prevede che le nazionali e straniere, individuate nell'allegato II, parte II, che fanno scalo in un porto nazionale, siano dotate del registratore dei dati di viaggio (Voyage Data Recorder – VDR).

L'applicazione della citata direttiva 2000/59/CE, unitamente alla Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa «all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni» costituisce «uno strumento chiave nell'ambito della serie di misure destinate a prevenire l'inquinamento provocato dalle navi» (punto 13 del considerando di quest'ultima direttiva).

L'articolo 4 della direttiva 2005/35/CE prevede che gli Stati membri provvedono affinché gli scarichi di sostanze inquinanti effettuate dalle navi in una delle aree di cui all'articolo 3, paragrafo 1 (acque interne, acque territoriali, zona economica esclusiva, alto mare), siano considerati violazioni se effettuati intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave. «Tali violazioni sono considerate reati dalla decisione quadro 2005/667/GAI, in presenza delle circostanze previste da tale decisione».

Comunque la problematica degli impianti portuali raccolta rifiuti attiene alle specifiche competenze del Ministero dei trasporti.

In tale ambito, infatti, il decreto legislativo 182 del 24 giugno 2003, di attuazione della direttiva CE n. 59/2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico, assegna un ruolo fondamentale alle Capitanerie di porto – Guardia costiera nell'at-

tività di prevenzione, vigilanza e controllo sull'osservanza degli articoli 7 e 10 della legge stessa.

Le Capitanerie di porto, ai sensi dell'art. 11 del decreto in esame, hanno il compito di verificare l'osservanza delle disposizioni relative alla fase del conferimento, dando attuazione al decreto ministeriale n. 305/93 relativo all'attività di controllo dello stato di approdo.

Spetta all'Autorità portuale o, laddove non istituita, all'Autorità marittima, il controllo e l'autorizzazione all'espletamento delle operazioni di carico e scarico, trasporto, deposito e maneggio di rifiuti in ambito portuale ai sensi del combinato disposto della legge n. 84/94 e decreto legislativo n. 22/97.

Per quanto riguarda questa Amministrazione in materia di impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico si rileva che l'Ufficio legislativo di questo Ministero è intervenuto più volte sull'applicazione del decreto n. 182/2003.

Così, ad esempio, con circolare del 2 settembre 2003 n. 6610 ha specificato che «nelle more dell'adozione dei piani di raccolta di cui all'articolo 5, della realizzazione/adeguamento, anche autorizzativo, degli impianti e dell'affidamento del servizio al gestore, ove nel porto di giurisdizione esistano gli impianti come definiti dall'articolo 2, lettera e), questi debbono comunque continuare ad operare, come finora praticato, per l'accettazione dei rifiuti prodotti dalla nave e dei residui del carico, soddisfacendo così le finalità rappresentate nell'articolo 1 del decreto legislativo, ed evitando l'abbandono in mare di prodotti che la nuova legge, derivata da disposizioni comunitarie, considera rifiuti».

Con nota UC/2004/661 del 13 settembre 2004 ha chiarito che il decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 182 si applica anche alle unità da diporto.

In data 29 luglio 2005 è stata emanata la direttiva ministeriale GAB/2005/6759/B01 che ha fornito chiarimenti circa l'applicazione del decreto agli scarichi delle unità destinate alla nautica da diporto.

Altri fenomeni, spesso ricorrenti, percepiti come inquinamento dai bagnanti, dagli operatori, sono da ricondurre invece a fenomeni naturali e non risultano invece tossici o inquinanti (esempio mucillagini).

Del resto la stessa Regione Calabria riconosce nella presentazione del progetto «Puliamo la Calabria» che «non è facile né agevole intraprendere un'azione politica e amministrativa di risanamento territoriale, in un contesto di degrado così diffuso e a volte così profondo da indurci a ritenere che probabilmente ambiente ed emergenza, sono destinati ad essere binomio indissolubili».

La Regione Calabria inoltre ha attivato altri progetti di tutela ambientale, illustrati nel proprio sito, quali una commissione di studio (composto da professori universitari, esperti nel settore dell'ecologia, e della gestione ambientale) per la gestione integrata delle coste della Calabria con l'obiettivo dell'uso armonico e sostenibile del litorale calabrese; una campagna di informazione denominata «occhio alle coste» diretta a monitorare il patrimonio costiero e marino con osservatorio sulle illegalità a danno del pa-

trimonio calabrese, arginare l'inquinamento, avviare una migliore attività di pulizia urbana e delle spiagge, bonificare i siti inquinati, tutelare il patrimonio marino, paesaggistico e ambientale.

Tali interventi a livello locale unitamente agli interventi disposti a livello nazionale dovrebbero comportare una maggiore tutela dell'ambiente locale.

A livello degli organi centrali si menzionano:

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2006 con cui è stato prorogato sino al 31 dicembre 2007 lo stato d'emergenza ambientale in atto nella regione Calabria in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione;

l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 giugno 2006 con la quale si è disposto che per il superamento dell'emergenza ambientale summenzionata la Regione Calabria è autorizzata a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie con la Cassa Depositi e Prestiti ed altri istituti di credito, allo scopo utilizzando, ai fini del relativo ammortamento la somma di euro 430.000,00 in limiti d'impegno quindicinali a valere sulle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2005, n. 350.

In conclusione, le sinergie tra i diversi organi preposti alla tutela dell'ambiente principalmente le Capitanerie di Porto con l'azione integrata delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, dirette al controllo delle possibili fonti di inquinamento della acque costiere, con repressione dei comportamenti pregiudizievoli, dovrebbero comportare una maggiore tutela del patrimonio naturale marino.

Per quanto riguarda lo stato di attuazione del Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti, di cui al decreto legislativo 182/2003, il Reparto ambientale marino del Corpo delle Capitanerie di porto presso il Ministero dell'ambiente ha trasmesso una documentazione da cui si evincono a livello nazionale, gli elementi utili, e conoscitivi della situazione cui l'onorevole interrogante ha fatto riferimento nella sua interrogazione.

*Il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare*

PECORARO SCANIO

(12 settembre 2007)